

Gazzetta ufficiale

L 150

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
9 giugno 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomate La Cañada (IGP)]** 66
- ★ **Regolamento (UE) n. 488/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio** 68
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante norme d'esecuzione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti ⁽¹⁾** 71
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 490/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 76

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


DECISIONI

2012/293/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 e ex CP 194/09) cui la Svezia ha dato esecuzione a favore di Hammar Nordic Plugg AB [notificata con il numero C(2012) 546] ⁽¹⁾.....** 78

2012/294/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 maggio 2012, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012 [notificata con il numero C(2012) 3262].....** 86



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 486/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari⁽²⁾ specifica le informazioni da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE.
- (2) A seguito della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE⁽³⁾, l'obbligo per l'emittente di fornire annualmente un documento che contenga o faccia riferimento a tutte le informazioni pubblicate nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del

prospetto come previsto all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE è stato soppresso dalla direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato⁽⁴⁾. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004.

- (3) La soglia relativa all'obbligo di pubblicare un prospetto di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/71/CE è stata innalzata da 50 000 a 100 000 EUR dalla direttiva 2010/73/UE. Occorre pertanto modificare di conseguenza anche il regolamento (CE) n. 809/2004.
- (4) La direttiva 2010/73/UE ha introdotto nuove disposizioni al fine di rafforzare la tutela degli investitori, ridurre gli oneri amministrativi per le società che raccolgono capitali sui mercati mobiliari nell'Unione e aumentare l'efficienza del regime del prospetto; è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 809/2004 in relazione al formato delle condizioni definitive, al prospetto di base, al formato della nota di sintesi del prospetto, e al contenuto dettagliato e alla presentazione specifica delle informazioni chiave da includere nella nota di sintesi.
- (5) Per evitare che le condizioni definitive di un prospetto di base contengano informazioni che debbono essere approvate dalle autorità competenti, è opportuno che il prospetto di base contenga tutte le informazioni di cui l'emittente disponeva al momento della redazione del prospetto.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 1.

- (6) Occorre prevedere che il prospetto di base possa contenere opzioni in relazione a tutte le informazioni richieste dagli schemi e dai moduli della nota informativa degli strumenti finanziari pertinenti. È opportuno che le condizioni definitive indichino poi quali di tali opzioni siano applicabili alla singola emissione, facendo riferimento alle sezioni pertinenti del prospetto di base o riproducendo tali informazioni. È opportuno consentire di includere nelle condizioni definitive talune informazioni supplementari che non riguardano la nota informativa sugli strumenti finanziari, se ritenute utili per gli investitori. È necessario che tali informazioni supplementari siano specificate nel presente regolamento.
- (7) Le condizioni definitive non dovrebbero modificare o sostituire informazioni contenute nel prospetto di base poiché qualsiasi nuova informazione che possa influenzare la valutazione dell'emittente e degli strumenti finanziari da parte dell'investitore deve essere inclusa in un supplemento o in un nuovo prospetto di base soggetto a previa approvazione da parte dell'autorità competente. Ne consegue che le condizioni definitive non dovrebbero includere l'indicazione di nuove condizioni di pagamento non presenti nel prospetto di base.
- (8) È necessario che la nota di sintesi fornisca agli investitori le informazioni chiave di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE. A tal fine la nota di sintesi specifica per la singola emissione dovrebbe riunire le informazioni della nota di sintesi del prospetto di base che sono rilevanti solo per la singola emissione con le parti rilevanti delle condizioni definitive. La nota di sintesi della singola emissione dovrebbe essere allegata alle condizioni definitive.
- (9) Per gli strumenti finanziari connessi a un'attività sottostante o emessi a fronte di essa, il prospetto di base dovrebbe indicare tutte le informazioni relative al tipo di attività sottostante già note alla data della sua approvazione. È opportuno pertanto che siano inclusi nelle condizioni definitive solo dettagli specifici all'emissione relativi a questa attività sottostante poiché la scelta dell'attività sottostante rilevante può essere influenzata dalle condizioni del mercato.
- (10) Occorre prevedere disposizioni sul formato e sul contenuto della nota di sintesi del prospetto tali da assicurare che le informazioni equivalenti compaiano nella nota nella stessa posizione e prodotti simili possano essere facilmente comparati. Di conseguenza, quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento dovrebbe figurare nella nota di sintesi con la menzione «non applicabile».
- (11) La nota di sintesi dovrebbe essere una parte autonoma del prospetto. Se un emittente, un offerente o una persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto ma intende elaborare una sezione riepilogativa nel prospetto, tale sezione non dovrebbe essere intitolata «nota di sintesi» a meno che la sezione riepilogativa non rispetti tutti gli obblighi di informativa previsti per le note di sintesi. Le note di sintesi dovrebbero essere redatte in un linguaggio chiaro, in modo da presentare le informazioni in modo facilmente accessibile.
- (12) Per migliorare l'efficienza dei mercati mobiliari dell'Unione e ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli emittenti per la raccolta del capitale, occorre introdurre, come disposto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2003/71/CE, un regime proporzionato di informativa per le offerte di azioni agli azionisti esistenti che possono sottoscrivere le azioni o vendere il diritto di sottoscrivere le azioni.
- (13) Come disposto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/71/CE, un regime proporzionato di informativa dovrebbe tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi che emettono strumenti finanziari diversi dai titoli del capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, che hanno scelto di optare per il regime della direttiva 2003/71/CE, le piccole e medie imprese e le società a capitalizzazione ridotta. Tuttavia, tali emittenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra schemi con requisiti proporzionati e il regime di informativa completo.
- (14) È necessario che i regimi di informativa proporzionati tengano conto dell'esigenza di migliorare la protezione degli investitori e della quantità di informazioni già comunicate ai mercati.
- (15) I messaggi pubblicitari dovrebbero informare gli investitori quando non sia richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, salvo che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE e al presente regolamento.
- (16) In considerazione della necessità di concedere agli investitori un periodo transitorio per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai prospetti e ai prospetti di base che siano stati approvati da un'autorità competente alla data della sua entrata in vigore o successivamente.
- (17) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 809/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 809/2004

Il regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1, punto 3), è soppresso;

2) nNell'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 13:

«13) "emissione di diritti di opzione": qualsiasi emissione di diritti di prelazione obbligatori che consente la sottoscrizione di nuove azioni ed è destinata unicamente agli azionisti esistenti. Le emissioni di diritti di opzione includono anche le emissioni in cui i diritti di prelazione obbligatori sono soppressi e sostituiti da diritti quasi identici quando tali diritti rispondono alle seguenti condizioni:

- a) i diritti sono offerti agli azionisti gratuitamente;
- b) gli azionisti hanno il diritto di acquistare nuove azioni in percentuale delle azioni possedute, oppure, nel caso di altri strumenti finanziari che conferiscono il diritto di partecipare all'emissione di azioni, in modo proporzionato ai loro diritti sulle azioni sottostanti;
- c) i diritti di sottoscrizione sono negoziabili e trasferibili o, in caso contrario, le azioni derivanti dai diritti sono vendute alla fine del periodo dell'offerta a beneficio degli azionisti che non hanno esercitato tali diritti;
- d) l'emittente è in grado, per quanto riguarda i diritti di cui alla lettera b), di imporre limiti o restrizioni o esclusioni e di stabilire le modalità che ritiene appropriate per gestire le azioni proprie e le frazioni di diritti e per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti per legge o da un'autorità di regolamentazione in qualsiasi paese o territorio;
- e) il periodo minimo durante il quale possono essere sottoscritte azioni è simile al periodo per l'esercizio dei diritti di prelazione previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (*);
- f) dopo la scadenza del periodo di esercizio, i diritti scadono.

(*) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.»;

3) nel capo I, è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Categorie di informazioni da includere nel prospetto di base e nelle condizioni definitive

1. Le categorie indicate nell'allegato XX determinano il grado di flessibilità con cui le informazioni possono essere fornite nel prospetto di base o nelle condizioni definitive. Le categorie sono definite come segue:

- a) "categoria A" indica le informazioni pertinenti che sono incluse nel prospetto di base. Queste informazioni non possono essere lasciate in bianco e inserite successivamente nelle condizioni definitive;
- b) "categoria B" significa che il prospetto di base contiene tutti i principi generali relativi alle informazioni richieste e soltanto i dati che siano ignoti al momento dell'approvazione del prospetto di base possono essere lasciati in bianco e inseriti successivamente nelle condizioni definitive;
- c) "categoria C" significa che il prospetto di base può contenere uno spazio riservato che verrà successivamente riempito solo per le informazioni che non erano note al momento dell'approvazione del prospetto di base. Tali informazioni sono inserite nelle condizioni definitive.

2. Qualora si applichino le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, è richiesto un supplemento.

Qualora dette condizioni non si applichino, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato pubblica un avviso in merito.»;

4) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Informazioni minime da includere nel prospetto

Il prospetto è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli o una delle loro combinazioni di cui al presente regolamento.

Il prospetto contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, e da XX a XXIX in funzione del tipo di emittente o emissione e di strumento finanziario interessati. Fatto salvo l'articolo 4 bis, paragrafo 1, l'autorità competente non esige che un prospetto contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII e da XX a XXIX.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'atto dell'approvazione di un prospetto conformemente all'articolo 13 della predetta direttiva, può esigere, caso per caso, che le informazioni fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate per ognuno degli elementi di informazione richiesti.

Se l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, ha l'obbligo di includere una nota di sintesi nel prospetto, l'autorità competente dello Stato membro di origine quando approva tale prospetto, a norma dell'articolo 13 della stessa direttiva, può chiedere, caso per caso, che determinate informazioni del prospetto siano incluse nella nota di sintesi.»;

5) l'articolo 4 bis è così modificato:

a) nel paragrafo 2, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Le autorità competenti basano ogni eventuale richiesta formulata ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sugli obblighi di cui al punto 20.1 dell'allegato I, al punto 15.1 dell'allegato XXIII, al punto 20.1 dell'allegato XXV, al punto 11.1 dell'allegato XXVII e al punto 20.1 dell'allegato XXVIII, concernenti il contenuto delle informazioni finanziarie e i principi contabili e di revisione applicabili, fatte salve eventuali modifiche opportune in considerazione dei seguenti fattori:»;

b) nel paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) tutte le sue attività all'epoca della redazione del prospetto non sono accuratamente rappresentate nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che è tenuto a fornire ai sensi del punto 20.1 dell'allegato I, del punto 15.1 dell'allegato XXIII, del punto 20.1 dell'allegato XXV, del punto 11.1 dell'allegato XXVII e del punto 20.1 dell'allegato XXVIII;»

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e del punto 20.2 dell'allegato I, del punto 15.2 dell'allegato XXIII e del punto 20.2 dell'allegato XXV, per variazione significativa della situazione dell'emittente si intende una variazione superiore al 25 % di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'attività dell'emittente.»;

6) Negli articoli 7, 8, 12, 16 e 21, e negli allegati IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XV e XVIII, la cifra «50 000» è sostituita da «100 000»;

7) nell'articolo 9 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Il punto 3 dell'allegato VI non si applica quando uno Stato membro agisce da garante»;

8) nell'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. L'emittente, l'offerente e la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono scegliere di redigere un prospetto conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati da XXIII a XXIX anziché conformemente agli schemi proporzionati di cui agli allegati I, III, IV, IX, X e XI come descritto al secondo comma e purché siano soddisfatte le condizioni rispettive di cui agli articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater.

Quando l'emittente, l'offerente e la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato fanno tale scelta:

a) il riferimento all'allegato I nell'allegato XVIII va inteso come riferimento agli allegati XXIII o XXV;

b) il riferimento all'allegato III nell'allegato XVIII va inteso come riferimento all'allegato XXIV;

c) il riferimento all'allegato IV nell'allegato XVIII va inteso come riferimento all'allegato XXVI;

d) il riferimento all'allegato IX nell'allegato XVIII va inteso come riferimento all'allegato XXVII;

e) il riferimento all'allegato X nell'allegato XVIII va inteso come riferimento all'allegato XXVIII;

f) il riferimento all'allegato XI nell'allegato XVIII va inteso come riferimento all'allegato XXIX.»;

9) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il prospetto di base è redatto utilizzando uno degli schemi e dei moduli di cui al presente regolamento o una loro combinazione conformemente alle combinazioni per i diversi tipi di strumenti finanziari di cui all'allegato XVIII.

Il prospetto di base contiene gli elementi di informazione di cui agli allegati da I a XVII, all'allegato XX e agli allegati da XXIII a XXIX in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario interessati, conformemente agli schemi e ai moduli di cui al presente regolamento. L'autorità competente non esige che un prospetto di base contenga elementi di informazione non inclusi negli allegati da I a XVII, nell'allegato XX o negli allegati da XXIII a XXIX.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo sancito dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, all'atto dell'approvazione di un prospetto di base conformemente all'articolo 13 della predetta direttiva, può esigere, caso per caso, che le informazioni fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano completate per ognuno degli elementi di informazione richiesti.

Ove determinate informazioni obbligatoriamente fornite dall'emittente, dall'offerente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non compaiano nella nota di sintesi nel prospetto di base, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, l'autorità competente dello Stato membro di origine, quando approva il prospetto di base in conformità all'articolo 13 di detta direttiva, può esigere, caso per caso, che determinate informazioni siano incluse nella nota di sintesi.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Il prospetto di base può contenere opzioni relativamente alle informazioni classificate come categoria A, categoria B e categoria C, richieste dagli schemi e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari, e come indicato all'allegato XX. Le condizioni definitive stabiliscono quale di queste opzioni sia applicabile alla singola emissione, facendo riferimento alle sezioni pertinenti del prospetto di base o riproducendo tali informazioni.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le condizioni definitive relative al prospetto di base riprendono unicamente i seguenti elementi di informazione:

- a) nei vari schemi delle note informative sugli strumenti finanziari in base ai quali è redatto il prospetto di base, gli elementi di informazione classificati come "categoria B" e "categoria C" nell'elenco di cui all'allegato XX. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nelle condizioni definitive con la menzione "non applicabile";
- b) su base volontaria, qualsiasi "informazione supplementare" descritta nell'allegato XXI;
- c) qualsiasi riproduzione delle opzioni già previste nel prospetto di base che sono applicabili alla singola emissione o riferimento a esse.

Le condizioni definitive non modificano o sostituiscono informazioni contenute nel prospetto di base.»;

d) nel paragrafo 5, è aggiunto il seguente punto 1 bis:

«1 bis) una sezione contenente un modello, il "modulo delle condizioni definitive", che deve essere compilato per ogni singola emissione;»

e) nel paragrafo 7 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Nel caso in cui l'emittente è tenuto a preparare un supplemento per informazioni incluse nel prospetto di base che si riferiscono soltanto a una o a diverse emissioni specifiche, il diritto che l'investitore ha di revocare l'accettazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, si applica solo alle emissioni pertinenti e non ad altre emissioni di strumenti finanziari nell'ambito del prospetto di base.»;

10) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Contenuto della nota di sintesi del prospetto, del prospetto di base e della singola emissione

1. L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato determina il contenuto esatto della nota di sintesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, conformemente al presente articolo.

La nota di sintesi contiene le informazioni chiave di cui all'allegato XXII. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento figura nella nota di sintesi con la menzione "non applicabile". La lunghezza della nota di sintesi tiene conto della complessità dell'emittente e degli strumenti finanziari offerti, ma non supera il 7 % della lunghezza del prospetto o 15 pagine, se il primo valore è inferiore. La nota di sintesi non contiene riferimenti incrociati ad altre parti del prospetto.

L'ordine delle sezioni e degli elementi dell'allegato XXII è obbligatorio. La nota di sintesi è redatta in un linguaggio chiaro, così da presentare le informazioni chiave in modo facilmente accessibile e comprensibile. Se l'emittente non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, ma elabora una sezione riepilogativa nel prospetto, tale sezione non è intitolata "nota di sintesi" a meno che l'emittente non rispetti tutti gli obblighi di informativa previsti per le note di sintesi di cui al presente articolo e all'allegato XXII.

2. La nota di sintesi del prospetto di base può contenere le seguenti tipi informazioni:

- a) le informazioni incluse nel prospetto di base;
- b) le opzioni per le informazioni richieste dallo schema e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari;

c) le informazioni richieste dallo schema e dai moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari lasciate in bianco e da inserire successivamente nelle condizioni definitive.

3. La nota di sintesi della singola emissione fornisce le informazioni chiave della nota di sintesi del prospetto di base unitamente alle parti pertinenti delle condizioni definitive. La nota di sintesi della singola emissione contiene i seguenti elementi:

- a) le informazioni della nota di sintesi del prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione;
- b) le opzioni contenute nel prospetto di base che sono pertinenti solo per la singola emissione quali determinate nelle condizioni definitive;
- c) le informazioni rilevanti fornite nelle condizioni definitive che sono state precedentemente lasciate in bianco nel prospetto di base.

Nei casi in cui le condizioni definitive riguardano diversi strumenti finanziari che differiscono solo in un numero molto limitato di dettagli, come il prezzo di emissione o la data di scadenza, può essere allegata un'unica nota di sintesi della singola emissione per tutti gli strumenti finanziari purché le informazioni relative ai diversi strumenti finanziari siano chiaramente separate.

La nota di sintesi della singola emissione è soggetta agli stessi requisiti delle condizioni definitive ed è a esse allegata.»;

11) nell'articolo 25, paragrafo 5, è aggiunto il seguente terzo comma:

«In ogni caso non è richiesto il rinnovato deposito delle condizioni definitive e di una nota di sintesi della singola emissione a esse allegata per le offerte fatte prima della produzione di una nuova nota di sintesi o di un supplemento alla nota di sintesi.»;

12) nell'articolo 26, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le condizioni definitive sono presentate in un documento separato ovvero incluse nel prospetto di base. Esse sono preparate in modo facilmente analizzabile e comprensibile.

Gli elementi dello schema e dei moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari che sono contenuti nel prospetto di base non sono riprodotti nelle condizioni definitive.

L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possono

includere qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato XXI nelle condizioni definitive.

È inserita nelle condizioni definitive una dichiarazione chiara e ben visibile attestante:

- a) che le condizioni definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, e devono essere lette congiuntamente al prospetto di base e al suo supplemento (o ai suoi supplementi);
- b) dove sono pubblicati il prospetto di base e il suo supplemento (o i suoi supplementi) a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE;
- c) che per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il prospetto di base che le condizioni definitive;
- d) che la nota di sintesi della singola emissione è allegata alle condizioni definitive.

Le condizioni definitive possono includere la firma del rappresentante legale dell'emittente o della persona responsabile del prospetto in base al diritto nazionale pertinente o la firma di entrambi.

5 bis Le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione sono redatte nella stessa lingua rispettivamente della versione approvata del modulo delle condizioni definitive del prospetto di base e della nota di sintesi del prospetto di base.

Quando le condizioni definitive sono comunicate all'autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, le seguenti norme linguistiche si applicano alle condizioni definitive e alla nota di sintesi allegata:

- a) quando la nota di sintesi del prospetto di base deve essere tradotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/71/CE, la nota di sintesi della singola emissione allegata alle condizioni definitive è soggetta agli stessi obblighi di traduzione della nota di sintesi del prospetto di base;
- b) quando il prospetto di base deve essere tradotto a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/71/CE, le condizioni definitive e la nota di sintesi della singola emissione a esse allegata sono soggette agli stessi obblighi di traduzione del prospetto di base.

L'emittente comunica tali traduzioni, insieme con le condizioni definitive, all'autorità competente dello Stato membro ospitante o, qualora vi siano più Stati membri ospitanti, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.»;

13) è inserito il seguente capo III *bis*:

«CAPO III *bis*

REGIME D'INFORMATIVA PROPORZIONATO

Articolo 26 *bis*

Schema proporzionato per le emissioni di diritti di opzione

1. Gli schemi proporzionati di cui agli allegati XXIII e XXIV si applicano alle emissioni di diritti di opzione, a condizione che l'emittente abbia azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Gli emittenti aventi azioni della stessa classe già ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione possono solo avvalersi dello schema di cui agli allegati XXIII e XXIV quando le regole del sistema multilaterale di negoziazione prevedono quanto segue:

- a) gli emittenti sono tenuti a pubblicare bilanci d'esercizio e relazioni di revisione entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci semestrali entro quattro mesi dalla fine dei primi sei mesi di ogni esercizio finanziario, e informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 1 della direttiva 2003/6/CE e dell'articolo 6 di detta direttiva;
- b) gli emittenti sono tenuti a rendere disponibili al pubblico le relazioni e le informazioni di cui alla lettera a), pubblicandole sui loro siti web;
- c) disposizioni che prevengono l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato a norma della direttiva 2003/6/CE.

3. Una dichiarazione all'inizio del prospetto indica chiaramente che l'emissione di diritti di opzione è destinata agli azionisti dell'emittente e che il livello di diffusione del prospetto è proporzionato a tale tipo di emissione.

Articolo 26 *ter*

Schemi proporzionati per le piccole e medie imprese e le società con ridotta capitalizzazione di mercato

Gli schemi proporzionati di cui agli allegati da XXV a XXVIII si applicano quando gli strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese e dalle società con ridotta capitalizzazione di mercato vengono offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Tuttavia le piccole e medie imprese e le società a capitalizzazione ridotta possono invece scegliere di redigere un prospetto conformemente agli schemi di cui agli allegati da I a XVII e da XX a XXIV.

Articolo 26 *quater*

Requisiti proporzionati per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE

Gli enti creditizi che emettono strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, che redigono un prospetto conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, di detta direttiva, possono scegliere di includere nel loro prospetto come informazioni finanziarie relative agli esercizi passati informazioni riguardanti solo l'ultimo esercizio, oppure il periodo più breve durante il quale l'emittente è stato in attività, conformemente all'allegato XXIX del presente regolamento.

(*) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1»;

14) l'articolo 27 è soppresso;

15) nell'articolo 34 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Quando non sia richiesto alcun prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE, i messaggi pubblicitari includono un'avvertenza in tal senso salvo che l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato scelga di pubblicare un prospetto conforme alla direttiva 2003/71/CE e al presente regolamento.»;

16) Nell'articolo 35, il paragrafo 5 *bis* è sostituito dal seguente:

«5 *bis*. Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all'obbligo, di cui all'allegato I, punto 20.1, all'allegato IV, punto 13.1; all'allegato VII, punto 8.2; all'allegato X, punto 20.1; all'allegato XI, punto 11.1; all'allegato XXIII, punto 15.1; all'allegato XXV, punto 20.1; all'allegato XXVI, punto 13.1; all'allegato XXVIII, punto 20.1; o all'allegato XXIX, punto 11, di risporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2015 o in data successiva, o all'obbligo di cui all'allegato VII, punto 8.2 *bis*, all'allegato IX, punto 11.1; all'allegato X, punto 20.1 *bis*; all'allegato XXVII, punto 11.1; o all'allegato XXVIII, punto 20.1 *bis* di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità al regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti a quelli aventi inizio il 1° gennaio 2015 o in data successiva, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai *Generally Accepted Accounting Principles* della Repubblica dell'India.»;

17) nell'allegato V, il punto 4.7 è sostituito dal seguente:

«4.7. Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare:

- data di godimento e di scadenza degli interessi,
- termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Qualora il tasso non sia fisso, dichiarazione indicante il tipo di sottostante e una descrizione del sottostante sul quale è basato e del metodo utilizzato per mettere in relazione il sottostante e il tasso, nonché indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità;

- descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul sottostante,
- regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante,
- nome del responsabile del calcolo.

Se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.»;

18) nell'allegato XIII, il punto 4.8 è sostituito dal seguente:

«4.8. Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare:

- data di godimento e di scadenza degli interessi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

- termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Qualora il tasso non sia fisso, dichiarazione indicante il tipo di sottostante e una descrizione del sottostante sul quale è basato e del metodo utilizzato per porre in relazione il sottostante e il tasso;

- descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul sottostante,

- regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante,

- nome del responsabile del calcolo.»;

19) sono aggiunti gli allegati da XX a XXIX, il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Disposizione transitoria

1. Il punto 3, il punto 9, lettere da a) a d), e i punti 10, 11 e 12 dell'articolo 1 non si applicano all'approvazione di un supplemento a un prospetto o prospetto di base se il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima del 1° luglio 2012.

2. Quando conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/71/CE l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante un certificato di approvazione in relazione a un prospetto o a un prospetto di base approvato prima del 1° luglio 2012, l'autorità competente dello Stato membro di origine indica in modo chiaro ed esplicito nel certificato che il prospetto o il prospetto di base è stato approvato prima del 1° luglio 2012.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO XX

Elenco degli schemi e dei moduli della nota informativa sugli strumenti finanziari

	Allegato V	Istruzioni
1.	PERSONE RESPONSABILI	
1.1.	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.	Categoria A
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.	Categoria A
2.	FATTORI DI RISCHIO	
2.1.	Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».	Categoria A
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	
3.1.	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	
	Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.	Categoria C
3.2.	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	
	Indicare le ragioni dell'offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari.	Categoria C
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
4.1.	i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione,	Categoria B
	ii) il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.2.	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.	Categoria A
4.3.	i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.	Categoria A
	ii) In quest'ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.	Categoria C

	Allegato V	Istruzioni
4.4.	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.5.	Il ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente.	Categoria A
4.6.	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.	Categoria B
4.7.	i) Tasso di interesse nominale;	Categoria C
	ii) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	iii) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	iv) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	v) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B
	Qualora il tasso non sia fisso,	
	vi) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	vii) descrizione del sottostante sul quale è basato;	Categoria C
	viii) e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori;	Categoria B
	ix) indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità;	Categoria C
	x) descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	xi) regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	xii) nome del responsabile del calcolo;	Categoria C
xiii) se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti.	Categoria B	
4.8.	i) Data di scadenza;	Categoria C
	ii) modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento.	Categoria B
4.9.	i) Indicazione del tasso di rendimento.	Categoria C
	ii) Illustrare in forma sintetica il metodo di calcolo del rendimento.	Categoria B
4.10.	Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.	Categoria B

	Allegato V	Istruzioni
4.11.	In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.	Categoria C
4.12.	In caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.13.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità.	Categoria A
4.14.	Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l'offerta o si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione indicare: — le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari, — se l'emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.	Categoria A
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
5.1.	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	
5.1.1.	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	Categoria C
5.1.2.	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.	Categoria C
5.1.3.	i) Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche; ii) descrizione della procedura di sottoscrizione	Categoria C Categoria C
5.1.4.	Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.	Categoria C
5.1.5.	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).	Categoria C
5.1.6.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.	Categoria C
5.1.7.	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.	Categoria C
5.1.8.	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.	Categoria C
5.2.	Piano di ripartizione e di assegnazione	
5.2.1.	i) Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari.	Categoria A
	ii) Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.	Categoria C
5.2.2.	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.	Categoria C

	Allegato V	Istruzioni
5.3.	Fissazione del prezzo	
5.3.1.	i) Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari; o	Categoria C
	ii) il metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo.	Categoria B
	iii) Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.	Categoria C
5.4.	Collocamento e sottoscrizione	
5.4.1.	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.	Categoria C
5.4.2.	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
5.4.3.	Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.	Categoria C
5.4.4.	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.	Categoria C
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
6.1.	i) Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata.	Categoria B
	ii) Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione	Categoria C
6.2.	Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione	Categoria C
6.3.	Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.	Categoria C
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
7.1.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati a un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.	Categoria C
7.2.	Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione	Categoria A
7.3.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.	Categoria A

	Allegato V	Istruzioni
7.4.	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.	Categoria C
7.5.	i) Indicare i rating attribuiti all'emittente su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.	Categoria A
	ii) Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.	Categoria C
	Allegato XII	Istruzioni
1.	PERSONE RESPONSABILI	
1.1.	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.	Categoria A
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.	Categoria A
2.	FATTORI DI RISCHIO	
2.1.	Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, in modo da poter valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». Questa parte deve includere un'avvertenza agli investitori sul possibile rischio di perdita, totale o parziale, a seconda dei casi, del valore del loro investimento, e/o, nel caso in cui i rischi per gli investitori non si limitino unicamente al loro investimento, un'indicazione di tale fatto, e la descrizione delle circostanze che determinano il rischio aggiuntivo e i suoi probabili effetti finanziari.	Categoria A
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	
3.1.	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	
	Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerente, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.	Categoria C
3.2.	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi.	
	Qualora vengano comunicati le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi, indicare i proventi netti totali e una stima delle spese totali dell'emissione/offerta.	Categoria C

	Allegato XII	Istruzioni
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
4.1.	Informazioni relative agli strumenti finanziari	
4.1.1.	i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione,	Categoria B
	ii) il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.1.2.	Fornire una spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento sia influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente nei casi in cui i rischi siano più elevati, a meno che gli strumenti finanziari non abbiano un valore nominale unitario pari ad almeno 100 000 EUR o possano essere acquisiti solo a un prezzo di almeno 100 000 EUR per ogni strumento finanziario.	Categoria B
4.1.3.	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.	Categoria A
4.1.4.	i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.	Categoria A
	ii) In quest'ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.	Categoria C
4.1.5.	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.1.6.	Il ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente.	Categoria A
4.1.7.	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.	Categoria B
4.1.8.	In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.	Categoria C
4.1.9.	La data di emissione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.1.10.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.	Categoria A
4.1.11.	i) La data di scadenza degli strumenti derivati.	Categoria C
	ii) La data di esercizio o la data di riferimento finale.	Categoria C
4.1.12.	Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati	Categoria B
4.1.13.	i) Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati (1);	Categoria B
	ii) la data di pagamento o di consegna;	Categoria C
	iii) il metodo di calcolo.	Categoria B
4.1.14.	Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l'offerta o si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione indicare: — le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari, — se l'emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.	Categoria A

	Allegato XII	Istruzioni
4.2.	Informazioni relative al sottostante	
4.2.1.	Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo del sottostante.	Categoria C
4.2.2.	Dichiarazione indicante il tipo di sottostante, indicazione del luogo dove ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità i) nel caso in cui il sottostante sia uno strumento finanziario, fornire: — la denominazione dell'emittente dello strumento finanziario, — il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari; ii) nel caso in cui il sottostante sia un indice, indicare: — il nome dell'indice — la descrizione dell'indice, nel caso sia composto dall'emittente, — qualora non sia composto dall'emittente, la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull'indice; iii) nel caso in cui il sottostante sia un tasso di interesse, fornire: — una descrizione del tasso di interesse; iv) altro — qualora il sottostante non rientri nelle summenzionate categorie, la nota informativa sugli strumenti finanziari deve contenere informazioni equivalenti; v) nel caso in cui il sottostante sia un paniere di valori sottostanti, indicare: — il peso percentuale attribuito a ognuno degli elementi del paniere.	Categoria A Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C Categoria C
4.2.3.	Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o del regolamento aventi un'incidenza sul sottostante.	Categoria B
4.2.4.	Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante.	Categoria B
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	
5.1.	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta	
5.1.1.	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.	Categoria C
5.1.2.	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.	Categoria C
5.1.3.	i) Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche; ii) descrizione della procedura di sottoscrizione.	Categoria C Categoria C
5.1.4.	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).	Categoria C
5.1.5.	Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.	Categoria C

	Allegato XII	Istruzioni
5.1.6.	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.	Categoria C
5.2.	Piano di ripartizione e di assegnazione	
5.2.1.	i) Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari.	Categoria A
	ii) Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.	Categoria C
5.2.2.	Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.	Categoria C
5.3.	Fissazione del prezzo	
5.3.1.	i) Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari; o	Categoria C
	ii) il metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo.	Categoria B
	iii) Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.	Categoria C
5.4.	Collocamento e sottoscrizione	
5.4.1.	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.	Categoria C
5.4.2.	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
5.4.3.	Indicare i soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e i soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta.	Categoria C
5.4.4.	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.	Categoria C
5.4.5.	Nome e indirizzo del responsabile del calcolo.	Categoria C
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
6.1.	i) Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata.	Categoria B
	ii) Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria C
6.2.	Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.	Categoria C
6.3.	Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.	Categoria C

	Allegato XII	Istruzioni
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
7.1.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati a un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.	Categoria C
7.2.	Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.	Categoria A
7.3.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.	Categoria A
7.4.	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Inoltre, l'emittente deve indicare le fonti delle informazioni.	Categoria C
7.5.	Indicare nel prospetto se l'emittente intende o no fornire informazioni successive all'emissione. In caso affermativo, l'emittente deve specificare nel prospetto quali informazioni saranno comunicate e dove possono essere ottenute.	Categoria C
	Allegato XIII	Istruzioni
1.	PERSONE RESPONSABILI	
1.1.	Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Se si tratta di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, indicare il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.	Categoria A
1.2.	Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.	Categoria A
2.	FATTORI DI RISCHIO	
	Chiara indicazione dei fattori di rischio che sono significativi per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».	Categoria A
3.	INFORMAZIONI FONDAMENTALI	
	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione.	
	Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, che sono significativi per l'emissione, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.	Categoria C

	Allegato XIII	Istruzioni
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
4.1.	Ammontare totale degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione.	Categoria C
4.2.	i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione;	Categoria B
	ii) il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.3.	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.	Categoria A
4.4.	i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.	Categoria A
	ii) In quest'ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.	Categoria C
4.5.	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.6.	Ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese a influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario a eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente.	Categoria A
4.7.	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.	Categoria B
4.8.	i) Tasso di interesse nominale;	Categoria C
	ii) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	iii) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	iv) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	v) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B
	Qualora il tasso non sia fisso,	
	vi) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	vii) descrizione del sottostante sul quale è basato;	Categoria C
	viii) e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori;	Categoria B
	ix) descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	x) regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
xi) nome del responsabile del calcolo.	Categoria C	
4.9.	i) Data di scadenza:	Categoria C
	ii) modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento.	Categoria B

	Allegato XIII	Istruzioni
4.10.	i) Indicazione del tasso di rendimento.	Categoria C
4.11.	Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.	Categoria B
4.12.	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati creati e/o emessi.	Categoria C
4.13.	La data di emissione degli strumenti finanziari.	Categoria C
4.14.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.	Categoria A
5.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE	
5.1.	i) Indicazione del mercato sul quale gli strumenti finanziari saranno negoziati e per il quale il prospetto è stato pubblicato. ii) Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria B Categoria C
5.2.	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
6.	SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	
	Stima delle spese totali dell'ammissione alla negoziazione	Categoria C
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
7.1.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti, indicare in quale veste essi hanno agito.	Categoria C
7.2.	Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori dei conti e dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.	Categoria A
7.3.	Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.	Categoria A
7.4.	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.	Categoria C
7.5.	i) Indicare i rating attribuiti all'emittente su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. ii) Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.	Categoria A Categoria C

	Allegato VIII	Istruzioni
1.	GLI STRUMENTI FINANZIARI	
1.1.	Il valore nominale minimo di un'emissione.	Categoria C
1.2.	Qualora vengano fornite informazioni riguardo a un'impresa/un debitore non partecipante all'emissione, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente a partire da informazioni pubblicate dall'impresa/dal debitore e che, per quanto l'emittente sappia e sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dall'impresa/dal debitore, non sono stati omissi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte ingannevoli. Inoltre, indicare le fonti delle informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari riprodotte a partire da informazioni pubblicate da un'impresa/da un debitore.	Categoria C Categoria C
2.	LE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI	
2.1.	Confermare che le attività cartolarizzate poste a garanzia dell'emissione presentano caratteristiche che ne dimostrano la capacità di generare le risorse finanziarie per i pagamenti connessi con gli strumenti finanziari.	Categoria A
2.2.	In caso di emissione garantita da un pool di attività distinte, fornire le informazioni di seguito specificate.	
2.2.1.	L'ordinamento giuridico che disciplina il pool di attività.	Categoria C
2.2.2.	a) Nel caso di un numero limitato di debitori facilmente identificabili, una descrizione generale di ciascuno di essi. b) In tutti gli altri casi, una descrizione degli elementi seguenti: le caratteristiche generali dei debitori e del contesto economico, nonché dati statistici globali riferiti alle attività cartolarizzate.	Categoria A Categoria B Categoria C
2.2.3.	La natura giuridica delle attività.	Categoria C
2.2.4.	La data o le date di scadenza delle attività.	Categoria C
2.2.5.	L'ammontare delle attività.	Categoria C
2.2.6.	Rapporto tra prestito/valore o livello delle garanzie costituite.	Categoria C
2.2.7.	Modalità di creazione delle attività, e per quanto riguarda i contratti di prestito e di credito, i principali criteri di concessione di prestiti e indicazione di eventuali prestiti che non soddisfano tali criteri e di eventuali diritti o obblighi a effettuare ulteriori anticipi.	Categoria B
2.2.8.	Indicazione di dichiarazioni o garanzie collaterali significative fornite all'emittente in relazione alle attività.	Categoria C
2.2.9.	Eventuali diritti alla sostituzione delle attività e descrizione delle modalità di sostituzione e del tipo di attività che possono essere sostituite; qualora venga concessa la possibilità di sostituire le attività con classi o qualità di attività diversi, una dichiarazione in merito, nonché una descrizione delle ripercussioni di tale sostituzione.	Categoria B
2.2.10.	Descrizione di eventuali polizze di assicurazione pertinenti relative alle attività. Se le polizze sono state stipulate con un'unica società di assicurazioni, deve esserne fatta menzione, se tale circostanza è significativa per l'operazione.	Categoria B

	Allegato VIII	Istruzioni
2.2.11.	Qualora le attività comprendano obbligazioni di un numero di debitori pari o inferiore a 5, che siano persone giuridiche, o qualora uno dei debitori rappresenti una percentuale delle attività pari o superiore al 20 %, o qualora un debitore rappresenti una quota sostanziale delle attività, per quanto l'emittente ne sappia e/o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai debitori, fornire una delle due seguenti informazioni:	
	a) per ogni debitore le stesse informazioni richieste per l'emittente che redige un documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati con valore nominale unitario pari ad almeno 100 000 EUR;	Categoria A
	b) se un debitore o un garante possiede strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente o se le obbligazioni sono garantite da un soggetto ammesso alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente, indicare nome, indirizzo, paese di costituzione e natura dell'attività svolta nonché la denominazione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi.	Categoria C
2.2.12.	Se tra l'emittente, il garante e il debitore esiste un rapporto che sia significativo per l'emissione, indicati i dettagli delle principali condizioni di tale rapporto.	Categoria C
2.2.13.	Qualora le attività comprendano obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato o equivalente, fornire una descrizione delle condizioni principali delle obbligazioni.	Categoria B
2.2.14.	Se le attività comprendono titoli di capitale ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o equivalente indicare quanto segue:	
	a) descrizione degli strumenti finanziari;	Categoria C
	b) descrizione del mercato sul quale essi sono negoziati, compresa la data di costituzione del mercato, le modalità di pubblicazione delle informazioni relative al prezzo, i volumi degli scambi giornalieri, la posizione del mercato nel paese e la denominazione dell'autorità di regolamentazione del mercato;	Categoria C
	c) la frequenza con cui vengono pubblicati i prezzi degli strumenti finanziari pertinenti.	Categoria C
2.2.15.	Se più del 10 % delle attività è costituito da titoli di capitale non negoziati su un mercato regolamentato o equivalente, descrivere tali titoli di capitale e fornire informazioni equivalenti a quelle contenute nello schema del documento di registrazione relativo ad azioni riguardo a ciascun emittente degli strumenti finanziari in questione.	Categoria A
2.2.16.	Se una parte considerevole delle attività è garantita da beni immobili, deve essere inserita una relazione di valutazione per quanto riguarda tali beni immobili, indicante il loro valore e i flussi di cassa/reddito da essi prodotti. Non è necessario fornire le informazioni richieste al presente punto se l'emissione riguarda strumenti finanziari garantiti da prestiti ipotecari in cui il patrimonio costituisce la garanzia, se non vi è stata alcuna rivalutazione del patrimonio ai fini dell'emissione, e se è chiaramente indicato che le valutazioni fornite si riferiscono alla data di emissione del prestito ipotecario originario iniziale.	Categoria A
2.3.	In caso di emissione garantita da un pool di attività in gestione, fornire quanto di seguito specificato.	
2.3.1.	Informazioni equivalenti a quelle previste ai punti 2.1 e 2.2, per consentire di valutare il tipo, la qualità, la sufficienza e la liquidità delle attività incluse nel portafoglio che garantirà l'emissione.	cfr. punti 2.1 e 2.2
2.3.2.	Parametri in base ai quali possono essere effettuati gli investimenti, denominazione e descrizione del soggetto responsabile della gestione, compresa una descrizione della sua competenza ed esperienza, una sintesi delle disposizioni relative alla cessazione del suo incarico e alla nomina di un altro soggetto responsabile della gestione, nonché una descrizione del rapporto tra detto soggetto e gli altri partecipanti all'emissione.	Categoria B

	Allegato VIII	Istruzioni
2.4.	Qualora l'emittente proponga di emettere ulteriori strumenti finanziari garantiti dalle stesse attività, fornire un'apposita dichiarazione in merito e, a meno che tali ulteriori strumenti siano fungibili con le classi di debito esistenti o a esse subordinati, descrivere le modalità di informazione dei possessori di tali classi.	Categoria C
3.	STRUTTURA DELL'OPERAZIONE E FLUSSO DI CASSA	
3.1.	Descrizione della struttura dell'operazione, compresa, se necessario, una sua rappresentazione grafica.	Categoria A
3.2.	Descrizione dei soggetti che partecipano all'emissione e delle funzioni svolte da ciascuno di essi.	Categoria A
3.3.	Descrizione del metodo e della data della vendita, del trasferimento, della novazione o dell'assegnazione delle attività o di eventuali diritti e/o obbligazioni dell'emittente incorporati nelle attività o, se del caso, delle modalità e dei termini entro i quali i proventi dell'emissione saranno integralmente investiti dall'emittente.	Categoria B
3.4.	Illustrazione dei flussi finanziari, compreso quanto di seguito riportato.	
3.4.1.	Modo in cui il flusso di cassa derivante dalle attività soddisferà le obbligazioni dell'emittente nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari, compresa, se necessario, una tabella finanziaria dell'operazione e una descrizione dei presupposti utilizzati per redigere tale tabella.	Categoria B
3.4.2.	Indicazione di eventuali tecniche di supporto del credito, dei casi in cui possono verificarsi rilevanti carenze di liquidità e della disponibilità di eventuali finanziamenti a sostegno della liquidità, specificando le disposizioni volte a coprire i rischi di mancato pagamento di interessi/capitale.	Categoria B
3.4.3.	Fermo restando quanto riportato al precedente punto 3.4.2, dettagli di eventuali finanziamenti tramite debito subordinato.	Categoria C
3.4.4.	Indicazione di eventuali parametri per l'investimento di eccedenze di liquidità temporanee e descrizione dei soggetti responsabili dell'investimento.	Categoria B
3.4.5.	Modalità di riscossione dei pagamenti relativi alle attività.	Categoria B
3.4.6.	Ordine di priorità dei pagamenti effettuati dall'emittente a favore dei possessori della classe di strumenti finanziari in questione.	Categoria A
3.4.7.	Dettagli di eventuali altri meccanismi dai quali dipendono i pagamenti degli interessi e del capitale agli investitori.	Categoria A
3.5.	Denominazione, indirizzo e attività significative dei soggetti da cui originano le attività cartolarizzate.	Categoria C
3.6.	Qualora il rendimento e/o il rimborso degli strumenti finanziari sia legato al rendimento o al credito di altre attività che non siano attività dell'emittente, è necessario fornire le informazioni di cui ai punti 2.2 e 2.3.	cfr. punti 2.2 e 2.3
3.7.	Nome, indirizzo e attività significative dell'amministratore, del responsabile del calcolo o equivalente, nonché sintesi delle funzioni dell'amministratore/del responsabile del calcolo, loro rapporto con il soggetto da cui originano o che crea le attività, nonché sintesi delle disposizioni relative alla cessazione dell'incarico di amministratore/responsabile del calcolo e alla nomina di un altro amministratore/responsabile del calcolo.	Categoria C
3.8.	Nome, indirizzo e breve descrizione di:	
	a) eventuali controparti di contratti di swap e fornitori di altri strumenti significativi di miglioramento della qualità del credito/della liquidità;	Categoria A
	b) banche presso le quali sono aperti i principali conti relativi all'operazione.	Categoria C

	Allegato VIII	Istruzioni
4.	INFORMATIVA SUCCESSIVA ALL'EMISSIONE	
4.1.	Indicare nel prospetto se l'emittente intende o no presentare informazioni successivamente all'emissione in merito agli strumenti finanziari da ammettere alla negoziazione e in merito alla performance delle garanzie collaterali sottostanti. In caso affermativo, specificare nel prospetto quali informazioni saranno comunicate, dove possono essere ottenute e la frequenza con la quale saranno fornite.	Categoria C
	Allegato XIV	Istruzioni
1.	Descrizione dell'azione sottostante:	
1.1	descrizione del tipo e della classe di azioni;	Categoria A
1.2.	legislazione in base alla quale le azioni sono state o saranno create;	Categoria A
1.3.	indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In quest'ultimo caso, fornire la denominazione e l'indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri;	Categoria A
1.4.	valuta di emissione delle azioni;	Categoria A
1.5.	<p>descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per l'esercizio di detti diritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — diritto al dividendo: — data o date fisse di decorrenza del diritto, — termine di prescrizione dei dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio da tale prescrizione, — restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti, — importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti, — diritti di voto, — diritti di prelazione nelle offerte per la sottoscrizione di strumenti finanziari della stessa classe, — diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente, — diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione, — disposizioni di rimborso, — disposizioni di conversione. 	Categoria A
1.6.	In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le azioni sono state o saranno create e/o emesse e della data di emissione;	Categoria C
1.7.	Dove e quando le azioni sono state o saranno ammesse alla negoziazione	Categoria C
1.8.	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle azioni	Categoria A
1.9.	Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto o di offerta di acquisto e di vendita residuale in relazione alle azioni	Categoria A
1.10.	Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso. Devono essere indicati il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato	Categoria A

	Allegato XIV	Istruzioni
1.11.	Indicazione dell'impatto sull'emittente dell'azione sottostante dell'esercizio del diritto, nonché del potenziale effetto di diluizione per gli azionisti.	Categoria C
2.	Nel caso in cui l'emittente del sottostante appartenga allo stesso gruppo, fornire riguardo a tale emittente le stesse informazioni previste nello schema di documento di registrazione relativo ad azioni	Categoria A
	Allegato VI	Istruzioni
1.	NATURA DELLA GARANZIA	
	Descrizione delle eventuali misure intese a garantire il buon esito di qualsiasi obbligazione rilevante per l'emissione, sotto forma di garanzia, di «keep well agreement», di polizza di assicurazione mono-line o di altro impegno equivalente (per semplicità in appresso denominati genericamente «garanzie» e il fornitore «garante»). Fermo restando il carattere generale di quanto precede, tali misure comprendono gli impegni volti a garantire l'adempimento dell'obbligazione di rimborsare i titoli di debito e/o di pagare gli interessi, e la descrizione deve illustrare in che modo le misure consentiranno di assicurare il buon esito dei pagamenti garantiti.	Categoria B
2.	CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA	
	Devono essere forniti i dettagli delle condizioni della garanzia nonché del suo campo d'applicazione. Fermo restando il carattere generale di quanto precede, tali informazioni devono comprendere eventuali condizioni cui è subordinata l'applicazione della garanzia in caso di inadempienza in base alle condizioni degli strumenti finanziari e alle condizioni di eventuali assicurazioni mono-line o di «keep well agreement» tra l'emittente e il garante. Devono essere inoltre forniti i dettagli dell'eventuale potere di veto del garante in relazione a modifiche dei diritti dei possessori dei titoli di debito, come spesso avviene nel caso delle polizze di assicurazione mono-line.	Categoria B
3.	INFORMAZIONI DA COMUNICARE RIGUARDO AL GARANTE	
	Il garante deve comunicare a suo riguardo le stesse informazioni che è tenuto a comunicare l'emittente del tipo di strumento finanziario oggetto della garanzia.	Categoria A
4.	DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO	
	Indicazione del luogo in cui il pubblico può accedere ai testi dei principali contratti e ad altri documenti relativi alla garanzia.	Categoria A

(¹) Se un componente della formula è 0 o 1 e il rispettivo componente non è utilizzato per un'emissione specifica, dovrebbe sussistere la possibilità di rendere la formula nelle condizioni definitive senza il componente non applicato.

ALLEGATO XXI

Elenco delle informazioni supplementari nelle condizioni definitive

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Esempi di strumenti derivati complessi di cui al considerando 18 del regolamento prospetti.

Indicazioni supplementari, non richieste dalla pertinente nota informativa sugli strumenti finanziari, relative al sottostante.

Paese(i) in cui ha luogo l'offerta/le offerte al pubblico.

Paese(i) in cui si chiede l'ammissione alla negoziazione nel mercato regolamentato/nei mercati regolamentati.

Paese(i) in cui è stato notificato il pertinente prospetto di base.

Numero della serie.

Numero della tranche.

ALLEGATO XXII

Informazioni da includere nella nota di sintesi

GUIDA ALL'USO DELLE TABELLE

1. Le note di sintesi sono strutturate su base modulare secondo gli allegati del presente regolamento sui quali è basato il prospetto. Ad esempio, la nota di sintesi per un prospetto relativo ad azioni renderebbe pubbliche le informazioni richieste per gli elementi di cui agli allegati I e III.
2. Ogni nota di sintesi sarà costituita da cinque tabelle come specificato qui di seguito.
3. L'ordine delle sezioni da A a E è obbligatorio. Entro ciascuna delle sezioni gli elementi sono indicati nell'ordine che figura nella tabella.
4. Quando un elemento non è applicabile a un prospetto, tale elemento dovrebbe figurare nella nota di sintesi con la menzione «non applicabile».
5. Tenuto conto delle esigenze di ciascun elemento, le descrizioni dovrebbero essere brevi.
6. Le note di sintesi non dovrebbero contenere riferimenti incrociati a specifiche parti del prospetto.
7. Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR conformemente all'allegato IX e/o all'allegato XIII, e una nota di sintesi è richiesta da uno Stato membro, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE, o è prodotta su base volontaria, le informazioni da includere nella nota di sintesi in relazione agli allegati IX e XIII sono indicate nelle tabelle. Se l'emittente non è tenuto a includere una nota di sintesi in un prospetto ma desidera fornire una sezione riepilogativa nel prospetto, dovrebbe assicurare che tale sezione non sia intitolata «nota di sintesi» a meno che essa contenga tutte le informazioni obbligatorie per le note di sintesi.

Sezione A — Introduzione e avvertenze

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
Tutti	A.1	Avvertenza che: <ul style="list-style-type: none"> — [questa] nota di sintesi va letta come un'introduzione al prospetto, — qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo, — qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento, e — la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali strumenti finanziari.

Sezione B — Emittente ed eventuali garanti

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
1, 4, 7, 9, 11	B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente.
1, 4, 7, 9, 11	B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione.
1	B.3	Descrizione della natura delle operazioni correnti dell'emittente e delle sue principali attività, e relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati e identificazione dei principali mercati in cui l'emittente compete.
1	B.4a	Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l'emittente e i settori in cui opera.

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
4, 11	B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'emittente e i settori in cui opera.
1, 4, 9, 11	B.5	Se l'emittente fa parte di un gruppo, descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.
1	B.6	Per quanto a conoscenza dell'emittente, il nome delle persone che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione nel capitale o ai diritti di voto dell'emittente che sia soggetta a notifica ai sensi del diritto nazionale dell'emittente, con indicazione dell'importo della partecipazione di ciascuna di tali persone. Se i principali azionisti dell'emittente hanno diritti di voto diversi, se del caso. Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi e descrivere la natura di tale controllo.
1	B.7	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'emittente relative agli esercizi passati, fornite per ogni esercizio finanziario del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, accompagnate da dati comparativi relativi allo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente salvo che l'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale sia soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio. Esse dovrebbero essere accompagnate da una descrizione testuale di cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell'emittente e dei risultati operativi durante o dopo il periodo coperto dalle informazioni finanziarie fondamentali relative agli esercizi passati.
1, 2	B.8	Informazioni finanziarie proforma fondamentali selezionate, identificate come tali. Le informazioni finanziarie proforma fondamentali selezionate devono indicare chiaramente il fatto che per loro natura le informazioni proforma riguardano una situazione ipotetica e pertanto non rappresentano la situazione finanziaria o i risultati effettivi della società.
1, 4, 9, 11	B.9	Se viene fatta una previsione o stima degli utili, indicarne il valore.
1, 4, 9, 11	B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
3	B.11	Se il capitale circolante dell'emittente non è sufficiente per le necessità attuali dell'emittente, si dovrebbe includere una spiegazione.
4, 9, 11	B.12	Utilizzare solo il primo paragrafo di B.7, più: — dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato o descrizione degli eventuali cambiamenti negativi sostanziali, — descrizione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale successivi al periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
4, 9, 11	B.13	Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all'emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità.
4, 9, 11	B.14	B.5 più: «Se l'emittente dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, ciò dovrà essere indicato chiaramente».
4, 9, 11	B.15	Descrizione delle principali attività dell'emittente.
4, 7, 9, 11	B.16	Utilizzare soltanto l'ultimo paragrafo di B.6
5, 13	B.17	Indicare i rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.
6	B.18	Descrizione della natura e della portata della garanzia.

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
6	B.19	Informazioni di cui alla sezione B sul garante come se fosse l'emittente dello stesso tipo di strumento finanziario oggetto della garanzia. Pertanto fornire le informazioni richieste per la nota di sintesi per l'allegato pertinente.
7	B.20	Indicare se l'emittente è stato costituito appositamente come società veicolo per l'emissione di strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione.
7	B.21	Descrizione delle attività principali dell'emittente, ivi compreso un quadro globale delle parti partecipanti al programma di cartolarizzazione, incluse informazioni sui rapporti di proprietà diretta o indiretta o di controllo esistenti tra tali parti.
7	B.22	Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l'emittente non abbia ancora iniziato l'attività e alla data del documento di registrazione non sia stato redatto ancora alcun bilancio, includere una dichiarazione in tal senso.
7	B.23	Utilizzare solo il primo paragrafo di B.7
7	B.24	Descrizione di eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.
8	B.25	Descrizione delle attività sottostanti, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> — conferma che le attività cartolarizzate poste a garanzia dell'emissione presentano caratteristiche che ne dimostrano la capacità di generare le risorse finanziarie per i pagamenti connessi con gli strumenti finanziari, — descrizione delle caratteristiche generali dei debitori e nel caso di un numero limitato di debitori facilmente identificabili, descrizione generale di ciascuno di essi, — descrizione della natura giuridica delle attività, — rapporto tra prestito/valore o livello delle garanzie costituite, — se è inclusa nel prospetto una relazione di valutazione relativa ai beni immobili, una descrizione della valutazione.
8	B.26	In caso di emissione garantita da un pool di attività in gestione, descrizione dei parametri entro i quali possono essere effettuati gli investimenti, il nome e la descrizione del soggetto responsabile della gestione, compresa una descrizione della relazione di tale soggetto con eventuali altre parti partecipanti all'emissione.
8	B.27	Qualora l'emittente si proponga di emettere ulteriori strumenti finanziari garantiti dalle stesse attività, una dichiarazione in tal senso.
8	B.28	Descrizione della struttura dell'operazione, compresa, se necessario, una sua rappresentazione grafica.
8	B.29	Descrizione dei flussi finanziari, comprese le informazioni sulle controparti di contratti di swap e qualsiasi altra importante forma di supporto del credito/della liquidità e i relativi fornitori.
8	B.30	Il nome e la descrizione dei soggetti che hanno ceduto le attività cartolarizzate.
10	B.31	Informazioni sull'emittente delle azioni sottostanti: <ul style="list-style-type: none"> — B.1 — B.2 — B.3 — B.4 — B.5 — B.6 — B.7 — B.9 — B.10 — D.4

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
10	B.32	Informazioni sull'emittente dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari: — denominazione e sede sociale dell'emittente dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari. — legislazione in base alla quale l'emittente dei certificati rappresentativi di strumenti finanziari opera e forma giuridica da esso adottata nel quadro di tale legislazione.
15	B.33	Le seguenti informazioni dall'allegato 1: — B.1 — B.2 — B.5 — B.6 — B.7 — B.8 — B.9 — B.10 — C.3 — C.7 — D.2
15	B.34	Descrizione dell'obiettivo e della politica di investimento, comprese le eventuali restrizioni, perseguiti dall'organismo di investimento collettivo con una descrizione degli strumenti utilizzati.
15	B.35	I limiti di assunzione prestiti e/o di effetto leva dell'organismo di investimento collettivo. In assenza di detti limiti, includere una dichiarazione in tal senso.
15	B.36	Descrizione dello status dell'organismo di investimento collettivo sotto il profilo della regolamentazione e nome dell'autorità di regolamentazione del paese di costituzione.
15	B.37	Breve profilo dell'investitore tipico per cui l'organismo di investimento collettivo è pensato.
15	B.38	Se il corpo principale del prospetto comunica che più del 20 % delle attività lorde dell'organismo di investimento collettivo possono essere: a) investite, direttamente o indirettamente, in un'unica attività sottostante; o b) investite in uno o più organismi di investimento collettivo che a sua volta possono investire più del 20 % delle attività lorde in altri organismi di investimento collettivo; o c) dipendenti dall'affidabilità creditizia o dalla solvibilità di una qualsiasi delle controparti; l'identità del soggetto deve essere indicata insieme con una descrizione dell'esposizione (ad esempio controparte) e informazioni sul mercato nel quale sono ammessi i suoi strumenti finanziari.
15	B.39	Qualora un organismo di investimento collettivo possa investire più del 40 % delle attività lorde in un altro organismo di investimento collettivo, la nota di sintesi dovrebbe spiegare brevemente: a) l'esposizione; l'identità dell'organismo di investimento collettivo sottostante, fornendo le informazioni che sarebbero richieste in una nota di sintesi a tale organismo di investimento collettivo; o b) quando gli strumenti finanziari emessi da un organismo di investimento collettivo sottostante sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o a esso equivalente, l'identità dell'organismo di investimento collettivo sottostante.
15	B.40	Descrizione dei prestatori di servizi del richiedente, in particolare l'importo massimo delle commissioni pagabili.
15	B.41	L'identità e lo status giuridico di qualsiasi gestore di investimenti, consulente in materia di investimenti, custode o altro fiduciario (compreso ogni eventuale contratto di delega della custodia).
15	B.42	Descrizione di quanto spesso il valore del patrimonio netto dell'organismo di investimento collettivo verrà determinato e in che modo il valore del patrimonio netto verrà comunicato agli investitori.

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
15	B.43	Per gli organismi di investimento collettivo ombrello, indicazioni delle eventuali obbligazioni incrociate tra diverse classi o investimenti in altri organismi di investimento collettivo.
15	B.44	B.7 più: — «Qualora l'organismo di investimento collettivo non abbia ancora iniziato l'attività e qualora alla data del documento di registrazione non sia stato redatto ancora alcun bilancio, includere una dichiarazione in tal senso.»
15	B.45	Descrizione del portafoglio dell'organismo di investimento collettivo.
15	B.46	Indicazione del valore più recente del patrimonio netto per ciascuno strumento finanziario (se del caso).
16	B.47	Descrizione dell'emittente indicante: — la denominazione giuridica dell'emittente e la descrizione della posizione dell'emittente nel quadro amministrativo nazionale, — la forma giuridica dell'emittente, — ogni fatto recente pertinente ai fini della valutazione della solvibilità dell'emittente, — la descrizione dell'economia dell'emittente, compresa la struttura con l'indicazione dei suoi principali settori.
16	B.48	Descrizione/fatti essenziali di finanza pubblica e informazioni commerciali per i due esercizi precedenti alla data del prospetto. Con descrizione di eventuali cambiamenti significativi di tali informazioni dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.
17	B.49	Descrizione dell'emittente indicante: — la denominazione dell'emittente e descrizione del suo status giuridico, — la forma giuridica dell'emittente, — la descrizione dello scopo e delle funzioni dell'emittente, — le fonti di finanziamento, le garanzie e altre obbligazioni dei membri nei confronti dell'emittente, — ogni fatto recente pertinente ai fini della valutazione della solvibilità dell'emittente.
17	B.50	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative a esercizi passati che riguardano gli ultimi due esercizi finanziari. Esse dovrebbero essere accompagnate dalla descrizione di ogni variazione significativa della situazione finanziaria dell'emittente dalle ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

Sezione C – Strumenti finanziari

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
3, 5, 12, 13	C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari.
3, 5, 12, 13	C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.
1	C.3	Il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate. Il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale.
3	C.4	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari.
3, 5, 12, 13	C.5	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.
3	C.6	Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nonché l'identità di tutti i mercati regolamentati nei quali gli strumenti finanziari vengono o devono essere scambiati.

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
1	C.7	Descrizione della politica dei dividendi.
5, 12, 13	C.8	C.4 più: — «compreso il ranking», — «comprese le restrizioni a tali diritti».
5, 13	C.9	C.8 più: — «il tasso di interesse nominale», — «la data d'entrata in godimento e scadenza degli interessi», — «qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato», — «data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso», — «indicazione del tasso di rendimento» — «nome del rappresentante dei detentori dei titoli di debito».
5	C.10	C.9 più: — «se lo strumento finanziario presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, fornirne una spiegazione chiara e dettagliata, che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti».
5, 12	C.11	Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione
8	C.12	Il valore nominale minimo di un'emissione
10	C.13	Informazioni riguardanti le azioni sottostanti: — C.1 — C.2 — C.3 — C.4 — C.5 — C.6 — C.7
10	C.14	Informazioni riguardanti i certificati rappresentativi di strumenti finanziari: — C.1 — C.2 — C.4 — C.5 — Descrivere l'esercizio dei diritti connessi alle azioni sottostanti e i benefici da esso derivanti, in particolare i diritti di voto, le condizioni alle quali l'emittente di certificati rappresentativi di strumenti finanziari può esercitare tali diritti e le misure previste per consentire ai possessori di detti certificati di impartire le loro istruzioni — nonché il diritto alla partecipazione agli utili e alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione non trasferito al possessore del certificato rappresentativo di strumenti finanziari. — Descrizione delle garanzie bancarie o di altro tipo connesse ai certificati rappresentativi di strumenti finanziari e volte a consentire all'emittente di onorare le proprie obbligazioni.
12	C.15	Descrizione di come il valore dell'investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, a meno che gli strumenti finanziari abbiano un valore nominale pari ad almeno 100 000 EUR.
12	C.16	La data di scadenza degli strumenti derivati — la data di esercizio o la data di riferimento finale.
12	C.17	Descrizione delle modalità di regolamento degli strumenti derivati.

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
12	C.18	Descrizione delle modalità secondo le quali si generano i proventi degli strumenti derivati.
12	C.19	Il prezzo di esercizio o il prezzo di riferimento definitivo del sottostante.
12	C.20	Descrizione del tipo di sottostante e di dove siano reperibili le informazioni relative al sottostante.
13	C.21	Indicazione del mercato sul quale gli strumenti finanziari saranno negoziati e per il quale è stato pubblicato il prospetto.
14	C.22	Informazioni riguardanti l'azione sottostante: — «descrizione dell'azione sottostante», — C.2, — C.4 più le parole «... e procedura per l'esercizio di detti diritti», — «dove e quando le azioni sono state o saranno ammesse alla negoziazione», — C.5, — «nel caso in cui l'emittente del sottostante sia un soggetto appartenente allo stesso gruppo, fornire riguardo a tale emittente le stesse informazioni previste per il documento di registrazione relativo ad azioni. Pertanto fornire le informazioni richieste per la nota di sintesi per l'allegato 1.»

Sezione D – Rischi

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
1	D.1	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici e individuali per l'emittente o per il suo settore
4, 7, 9, 11, 16, 17	D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'emittente.
3, 5, 13	D.3	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari.
10	D.4	Informazioni sull'emittente delle azioni sottostanti: — D.2
10	D.5	Informazioni riguardanti i certificati rappresentativi di strumenti finanziari: — D.3
12	D.6	D.3 più: — «Questa parte deve includere un'avvertenza agli investitori sul possibile rischio di perdita, totale o parziale, a seconda dei casi, del valore del loro investimento, e/o, nel caso in cui i rischi per gli investitori non si limitino unicamente al loro investimento, un'indicazione di tale fatto, e la descrizione delle circostanze che determinano il rischio aggiuntivo e i suoi probabili effetti finanziari.»

Sezione E – Offerta

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
3, 10	E.1	I proventi netti totali e una stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta, incluse stime di spese imputate all'investitore dall'emittente o dall'offerente.
3, 10	E.2a	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, stima dell'importo netto dei proventi.
5, 12	E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi.
3, 5, 10, 12	E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta.

Allegati	Elemento	Informazioni obbligatorie
3, 5, 10, 12, 13	E.4	Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti.
3, 10	E.5	Nome della persona fisica o giuridica che offre in vendita lo strumento finanziario. Accordi di lock-up: parti interessate, indicazione del periodo di lock-up.
3, 10	E.6	Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall'offerta. In caso di offerta di sottoscrizione destinata agli attuali azionisti, ammontare e percentuale della diluizione immediata nel caso essi non sottoscrivano la nuova offerta.
Tutti	E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente o dall'offerente.

ALLEGATO XXIII

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo ad azioni per le emissioni di diritti di opzione

1. PERSONE RESPONSABILI

- 1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
- 1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

- 2.1. Nome e indirizzo dei revisori dell'emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell'associazione professionale cui appartengono).
- 2.2. Se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall'incarico o non sono stati rinominati durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se significativi.

3. FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici per l'emittente o per il suo settore di attività in una sezione intitolata "Fattori di rischio".

4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

- 4.1. Denominazione legale e commerciale dell'emittente.
- 4.2. **Investimenti**
 - 4.2.1. Descrizione (con indicazione dell'ammontare) dei principali investimenti effettuati dalla fine del periodo coperto dall'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato e fino alla data del documento di registrazione.
 - 4.2.2. Descrizione dei principali investimenti dell'emittente in corso di realizzazione, ivi compresa la loro ripartizione geografica (nel paese di origine o all'estero) e la forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).
 - 4.2.3. Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione.

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

5.1. Principali attività

Breve descrizione delle operazioni e delle principali attività dell'emittente e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali operazioni e attività dalla fine del periodo coperto dall'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato, compresa l'indicazione di nuovi prodotti e servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, dello stato di sviluppo.

5.2. Principali mercati

Breve descrizione dei principali mercati nei quali l'emittente opera e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali mercati dalla fine del periodo coperto dall'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato.

- 5.3. Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 5.1 e 5.2 siano state influenzate da fattori straordinari dalla fine del periodo coperto dall'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato, occorre farne menzione.

- 5.4. Se significative per l'attività o la redditività dell'emittente, fornire informazioni sintetiche in merito all'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.

5.5. Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

6.1. Se l'emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

7.1. Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione.

7.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Se l'emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili il documento di registrazione deve contenere le informazioni di cui ai punti 8.1 e 8.2.

8.1. Una dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l'emittente ha basato la previsione o la stima.

Occorre distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri di tali organi non hanno alcuna influenza; i presupposti devono essere facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all'esattezza generale delle stime alla base della previsione.

8.2. Una relazione redatta da contabili o da revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

8.3. La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

8.4. Se è stata pubblicata una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l'emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

9.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;

c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e

d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

9.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 9.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 9.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 9.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

10. REMUNERAZIONI E BENEFICI

In caso di emittenti non quotati in un mercato regolamentato e in relazione all'ultimo esercizio chiuso per le persone di cui al punto 9.1, primo comma, lettere a) e d):

10.1. Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall'emittente e da sue società controllate per servizi resi in qualsiasi veste all'emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona.

Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, salvo che nel paese di origine dell'emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o l'emittente abbia già pubblicato tali informazioni.

10.2. Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall'emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.

11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di emittenti non quotati in un mercato regolamentato e in relazione all'ultimo esercizio chiuso dell'emittente, e, se non diversamente specificato, riguardo alle persone di cui al punto 9.1, primo comma, lettera a):

11.1. Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica.

11.2. Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario, inserire un'adeguata dichiarazione negativa.

11.3. Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell'emittente, compresi i nomi dei membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano.

11.4. Una dichiarazione che attesti l'osservanza da parte dell'emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi.

12. DIPENDENTI

- 12.1. Partecipazioni azionarie e stock option — Riguardo a ogni persona di cui al punto 9.1, primo comma, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro conferiti sulle azioni dell'emittente alla data più recente possibile.
- 12.2. Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'emittente.

13. PRINCIPALI AZIONISTI

- 13.1. Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto dell'emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel paese di origine dell'emittente, nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione. In assenza di tali persone, rilasciare un'idonea dichiarazione negativa.
- 13.2. Indicare se i principali azionisti dell'emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un'idonea dichiarazione negativa.
- 13.3. Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
- 13.4. Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.

14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all'emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione:

- a) natura e portata delle operazioni che — come singola operazione o nel loro complesso — sono significative per l'emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l'importo non rimborsato;
- b) l'ammontare o la percentuale del fatturato dell'emittente costituito dalle operazioni con parti correlate.

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all'emittente, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

15. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

15.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all'ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), e la relazione di revisione. Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 12 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve. Tali informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti dell'Unione europea.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, le informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le informazioni finanziarie devono essere presentate in forma di bilancio riesposto.

Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli esercizi passati devono essere presentate e redatte in una forma coerente con quella che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente, per quanto riguarda i principi contabili, le politiche e la normativa applicabili a tali bilanci.

Se l'emittente opera nel suo attuale settore di attività economica da meno di un anno, le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative a tale periodo devono essere redatte conformemente ai principi applicabili ai bilanci annuali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabili, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti dell'Unione europea. Nel caso di emittenti di paesi terzi, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere redatte conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione.

Se le informazioni finanziarie sottoposte a revisione sono redatte conformemente a principi contabili nazionali, le informazioni finanziarie previste al presente punto devono includere almeno:

- a) lo stato patrimoniale;
- b) il conto economico;
- c) un prospetto indicante tutte le variazioni del patrimonio netto, oppure le variazioni del patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni in conto capitale effettuate con i proprietari e da distribuzioni ai proprietari;
- d) il rendiconto finanziario;
- e) i criteri contabili e le note esplicative.

Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente oppure devono essere oggetto di una dichiarazione indipendente che attesti che ai fini della redazione del documento di registrazione esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti in uno Stato membro oppure a principi equivalenti.

15.2. Informazioni finanziarie proforma

Qualora si verifichi un considerevole cambiamento generale della situazione, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell'emittente, qualora essa fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata.

Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all'allegato II.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.

15.3. Bilanci

Se l'emittente redige contemporaneamente bilanci annuali consolidati e bilanci annuali non consolidati, nel documento di registrazione devono figurare almeno i bilanci annuali consolidati.

15.4. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati.

15.4.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi, le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

15.4.2. Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

15.4.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

15.5. Data delle ultime informazioni finanziarie.

15.5.1. L'ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre:

- a) 18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali sottoposti a revisione; oppure
- b) 15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione.

- 15.6. Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie.
- 15.6.1. Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel documento di registrazione. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione, o a revisione limitata, dichiarare tale fatto.
- 15.6.2. Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio sottoposto a revisione, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario.
- Le informazioni finanziarie infrannuali devono includere prospetti comparativi per lo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo stato patrimoniale di fine esercizio.
- 15.7. Politica dei dividendi
- Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni in materia.
- 15.7.1. Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni dell'emittente sia cambiato, l'ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile.
- 15.8. Procedimenti giudiziari e arbitrati
- Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrati (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un'ideale dichiarazione negativa.
- 15.9. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente
- Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un'ideale dichiarazione negativa.
16. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
- 16.1. Capitale azionario
- Le seguenti informazioni devono essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
- 16.1.1. Indicare l'ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario:
- il numero di azioni autorizzate;
 - il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate;
 - il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e
 - una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato.
- 16.1.2. Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.
- 16.1.3. Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.
- 16.1.4. Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale.
- 16.1.5. Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.

17. CONTRATTI IMPORTANTI

Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per l'ultimo anno immediatamente precedente la pubblicazione del documento di registrazione.

Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell'attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un'obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.

18. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

18.1. Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.

18.2. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

19. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente;
- b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento;

Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

ALLEGATO XXIV

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nella nota informativa sugli strumenti finanziari relativa ad azioni per le emissioni di diritti di opzione

1. PERSONE RESPONSABILI

- 1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
- 1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante.

Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.

3.2. fondi propri e indebitamento

Una dichiarazione sui fondi propri e sull'indebitamento (distinguendo tra indebitamento garantito e non garantito) a una data non anteriore di oltre 90 giorni a quella del documento. L'indebitamento comprende anche l'indebitamento indiretto e soggetto a condizioni.

3.3. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, che sono significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

3.4. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Ragioni dell'offerta e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite informazioni riguardo all'impiego dei proventi — in particolare se utilizzati per acquisire attività — diverso da quello che si avrebbe nel corso del normale svolgimento dell'attività, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.

4.3. Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In quest'ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

4.5. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.

Diritto al dividendo:

— data o date fisse di decorrenza del diritto,

- termine di prescrizione dei dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio da tale prescrizione,
 - restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti,
 - importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti,
- diritti di voto,
- diritti di prelazione nelle offerte per la sottoscrizione di strumenti finanziari della stessa classe,
- diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente,
- diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione,
- disposizioni di rimborso,
- disposizioni di conversione.
- 4.6. Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.
- 4.7. La data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari.
- 4.8. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.
- 4.9. Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l'offerta o si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione indicare:
- le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari,
 - se l'emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.
5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA
- 5.1. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta.
- 5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.
- 5.1.2. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta.
- 5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.
- 5.1.4. Indicazione del momento e delle circostanze in cui l'offerta può essere revocata o sospesa, specificando se la revoca può verificarsi dopo l'inizio delle negoziazioni.
- 5.1.5. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.
- 5.1.6. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).
- 5.1.7. Indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità.
- 5.1.8. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.
- 5.1.9. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.
- 5.1.10. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.

- 5.2 Assegnazione.
- 5.2.1. Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
- 5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.
- 5.3. Fissazione del prezzo.
- 5.3.1. Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari. Se il prezzo non è noto, o se non esiste un mercato consolidato e/o liquido per gli strumenti finanziari, indicare il metodo di determinazione del prezzo dell'offerta, nonché i soggetti che hanno fissato i criteri o sono formalmente responsabili della determinazione. Indicazione dell'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
- 5.3.2. Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta.
- 5.3.3. Se gli azionisti dell'emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione.
- 5.4. Collocamento e sottoscrizione.
- 5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.
- 5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
- 5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
- 5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
- 6.1. Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.
- 6.2. Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.
- 6.3. Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla creazione degli strumenti finanziari per i quali viene chiesta l'ammissione a un mercato regolamentato, vengono sottoscritti o collocati privatamente strumenti finanziari della stessa classe ovvero se strumenti finanziari di altre classi vengono creati per il collocamento pubblico o privato, fornire i dettagli sulla natura di tali operazioni, nonché riguardo al numero e alle caratteristiche degli strumenti finanziari alle quali si riferiscono.
- 6.4. Dettagli dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
7. ACCORDI DI LOCK-UP
- 7.1 Accordi di lockup
le parti interessate,
contenuto dell'accordo e relative eccezioni,
indicazione del periodo di lock-up.

8. SPESE LEGATE ALL'EMISSIONE/ALL'OFFERTA
 - 8.1. I proventi netti totali e una stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta.
 9. DILUIZIONE
 - 9.1. Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall'emissione/offerta.
 - 9.2. Ammontare e percentuale della diluizione immediata nel caso gli azionisti non sottoscrivano la nuova offerta.
 10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
 - 10.1. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati a un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.
 - 10.2. Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.
 - 10.3. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.
 - 10.4. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
-

ALLEGATO XXV

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo ad azioni per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta

1. PERSONE RESPONSABILI

- 1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
- 1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

- 2.1. Nome e indirizzo dei revisori dell'emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell'associazione professionale cui appartengono).
- 2.2. Se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall'incarico o non sono stati rinominati durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se significativi.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

- 3.1. Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati riguardanti l'emittente, fornite per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, nella stessa valuta delle informazioni finanziarie.

Le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati devono fornire i dati fondamentali che riassumano la situazione finanziaria dell'emittente.

- 3.2. Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali, devono essere altresì forniti dati comparativi relativi allo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente; l'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è tuttavia soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio.

4. FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici per l'emittente o per il suo settore di attività, in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

- 5.1. Storia ed evoluzione dell'emittente
 - 5.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'emittente.
 - 5.1.2. Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione.
 - 5.1.3. Data di costituzione e durata dell'emittente, a eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata.
 - 5.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale).
 - 5.1.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'emittente.
- 5.2. Investimenti
 - 5.2.1. Descrizione (con indicazione dell'ammontare) dei principali investimenti effettuati dall'emittente in ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione.

- 5.2.2. Descrizione dei principali investimenti dell'emittente in corso di realizzazione, ivi compresa la loro ripartizione geografica (nel paese di origine o all'estero) e la forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).
- 5.2.3. Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione e le previste fonti dei fondi necessari per rispettare tali impegni.
6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
- 6.1. Principali attività
- Breve descrizione delle operazioni e delle principali attività dell'emittente e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali operazioni e attività dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati, compresa l'indicazione di nuovi prodotti e servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, dello stato di sviluppo.
- 6.2. Principali mercati
- Breve descrizione dei principali mercati nei quali l'emittente opera e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali mercati dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati.
- 6.3. Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 6.1 e 6.2 siano state influenzate da fattori straordinari, occorre farne menzione.
- 6.4. Se significative per l'attività o la redditività dell'emittente, fornire informazioni sintetiche in merito all'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.
- 6.5. Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
- 7.1. Se l'emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.
- 7.2. Se non incluso nel bilancio, elenco delle più importanti società controllate dall'emittente, con indicazione della denominazione, del paese di costituzione o di ubicazione, della quota di capitale detenuta e, se diversa, della percentuale dei diritti di voto.
8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
- 8.1. Descrizione di eventuali problemi ambientali che possono influire sull'utilizzo delle immobilizzazioni materiali da parte dell'emittente.
9. RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA
- L'emittente deve fornire le seguenti informazioni se le relazioni sulla gestione, presentate e redatte conformemente all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE, per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non sono inserite nel prospetto o a esso allegate:
- 9.1. Situazione finanziaria
- Se non figura in altre parti del documento di registrazione, fornire una descrizione della situazione finanziaria dell'emittente, delle variazioni intercorse e dei risultati dell'attività per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause di variazioni sostanziali nelle informazioni finanziarie verificatesi di anno in anno, nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso.
- 9.2. Gestione operativa
- 9.2.1. Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall'attività dell'emittente, indicando in che misura il reddito ne ha risentito.
- 9.2.2. Se dai bilanci risultano variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette, illustrare le ragioni di tali variazioni.
- 9.2.3. Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'emittente.
10. RISORSE FINANZIARIE
- 10.1. Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell'emittente.

10.2. Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'emittente.

11. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE

Se significativo, fornire una descrizione delle strategie di ricerca e sviluppo dell'emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compreso l'importo speso per le attività di ricerca e sviluppo sostenute finanziariamente dall'emittente.

12. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

12.1. Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione.

12.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

13. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Se l'emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili il documento di registrazione deve contenere le informazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2.

13.1. Una dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l'emittente ha basato la previsione o la stima.

Occorre distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri di tali organi non hanno invece alcuna influenza; i presupposti devono essere facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all'esattezza generale delle stime alla base della previsione.

13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.

13.3. La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

13.4. Se è stata pubblicata una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l'emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.

14. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

14.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;

c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e

d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;

- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

14.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

15. REMUNERAZIONI E BENEFICI

In relazione all'ultimo esercizio chiuso per le persone di cui al punto 14.1, primo paragrafo, lettere a) e d).

15.1. Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall'emittente e da sue società controllate per servizi resi in qualsiasi veste all'emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona.

Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, salvo che nel paese di origine dell'emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o l'emittente abbia già pubblicato tali informazioni.

15.2. Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall'emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.

16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione all'ultimo esercizio chiuso dell'emittente e, se non diversamente specificato, riguardo alle persone di cui al punto 14.1, primo comma, lettera a):

16.1. Data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica.

16.2. Informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

16.3. Informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell'emittente, compresi i nomi dei membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano.

16.4. Una dichiarazione che attesti l'osservanza da parte dell'emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi.

17. DIPENDENTI

- 17.1. Indicare il numero di dipendenti risultante alla fine del periodo o la media per ogni esercizio per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione (e le eventuali variazioni, se significative) e, se possibile e significativo, fornire una ripartizione delle persone impiegate per principale categoria di attività e ubicazione geografica. Se l'emittente occupa un numero considerevole di dipendenti temporanei, indicare la media di tali dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.
- 17.2. Riguardo a ogni persona di cui al punto 14.1, primo comma, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro conferiti sulle azioni dell'emittente alla data più recente possibile.
- 17.3. Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'emittente.

18. PRINCIPALI AZIONISTI

- 18.1. Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto dell'emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel paese di origine dell'emittente, nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione. In assenza di tali persone, fornire un'idonea dichiarazione negativa.
- 18.2. Indicare se i principali azionisti dell'emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un'idonea dichiarazione negativa.
- 18.3. Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
- 18.4. Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.

19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all'emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione:

- a) natura e portata delle operazioni che — come singola operazione o nel loro complesso — sono significative per l'emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l'importo non rimborsato;
- b) l'ammontare o la percentuale del fatturato dell'emittente costituito dalle operazioni con parti correlate.

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all'emittente, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

20. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli ultimi due esercizi (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell'Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione per ogni singolo esercizio.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti ai predetti principi, dichiarazione che sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

20.2. Informazioni finanziarie proforma

Qualora si verifichi un considerevole cambiamento generale della situazione, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell'emittente, qualora essa fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata.

Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all'allegato II.

Le informazioni finanziarie proforma devono essere accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.

20.3. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

20.3.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi, le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

20.3.2. Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

20.3.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

20.4. Data delle ultime informazioni finanziarie

20.4.1. L'ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre:

- a) 18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali sottoposti a revisione; oppure
- b) 15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione.

20.5. Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

20.5.1. Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l'indicazione di dove possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

20.6. Politica dei dividendi

Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni in materia.

20.6.1. Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni dell'emittente sia cambiato, l'ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile.

20.7. Procedimenti giudiziari e arbitrati

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrati (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

20.8. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

21. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

21.1. Capitale azionario

Le seguenti informazioni devono essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

21.1.1. Indicare l'ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario:

- a) il numero di azioni autorizzate;
- b) il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate;
- c) il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e
- d) una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato.

21.1.2. Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.

21.1.3. Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall'emittente stesso o per suo conto o da società controllate dall'emittente.

21.1.4. Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.

21.1.5. Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale.

21.1.6. Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.

21.1.7. Descrizione dell'evoluzione del capitale azionario, con particolare attenzione per le informazioni relative a eventuali variazioni, per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.

21.2. Atto costitutivo e statuto

21.2.1. Descrizione dell'oggetto sociale e degli scopi dell'emittente con indicazione delle parti dell'atto costitutivo e dello statuto nelle quali sono descritti.

21.2.2. Sintesi delle disposizioni dello statuto dell'emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza.

21.2.3. Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti.

21.2.4. Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge.

21.2.5. Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle assemblee generali annuali e delle assemblee generali straordinarie degli azionisti, ivi comprese le condizioni di ammissione.

21.2.6. Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'emittente.

21.2.7. Indicazione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta.

21.2.8. Descrizione delle condizioni previste dall'atto costitutivo e dallo statuto per la modifica del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge.

22. CONTRATTI IMPORTANTI

Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per i due anni immediatamente precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.

Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell'attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un'obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.

23. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

23.1. Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.

23.2. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

24. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente;
- b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento;
- c) le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati dell'emittente o, in caso di un gruppo, le informazioni finanziarie relative all'emittente e alle sue controllate per ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.

Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.

25. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI

Informazioni riguardanti le imprese in cui l'emittente detiene una quota del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti e delle perdite dell'emittente stesso.

ALLEGATO XXVI

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati < 100 000 EUR per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta ⁽¹⁾

1. PERSONE RESPONSABILI
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI
3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE
4. FATTORI DI RISCHIO
5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
8. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
9. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12. PRINCIPALI AZIONISTI
13. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

13.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all'ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell'Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti a detti principi, dichiarazione che sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

13.2. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

13.2.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi e le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

13.2.2. Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

13.2.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

13.3. Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l'indicazione di dove tali informazioni possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

⁽¹⁾ Stesse sottovoci di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 809/2004, a eccezione della modifica alla voce 13 (informazioni finanziarie).

13.4. Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

13.5. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

14. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

15. CONTRATTI IMPORTANTI

16. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

17. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

ALLEGATO XXVII

Schema proporzionato delle informazioni minime da includere nel documento di registrazione relativo a titoli di debito e a strumenti derivati $\geq 100\ 000$ EUR per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta ⁽¹⁾

1. PERSONE RESPONSABILI
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI
3. FATTORI DI RISCHIO
4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
10. PRINCIPALI AZIONISTI
11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all'ultimo esercizio (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell'Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione attestante che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti a detti principi, la dichiarazione che sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

11.2 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati

11.2.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi e le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.

11.2.2. Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.

11.2.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.

11.3 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie

Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l'indicazione di dove possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

⁽¹⁾ Stesse sottovoci di cui all'allegato IX del regolamento (CE) n. 809/2004, a eccezione della modifica alla voce 11 (informazioni finanziarie).

11.4. Procedimenti giudiziari e arbitrali

Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

11.5. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente

Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.

12. CONTRATTI IMPORTANTI

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI

14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

ALLEGATO XXVIII

Schema proporzionato delle informazioni minime relative ai certificati rappresentativi di strumenti finanziari emessi su azioni per le PMI e le società con capitalizzazione di mercato ridotta ⁽¹⁾

1. PERSONE RESPONSABILI

- 1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel documento di registrazione e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare le relative parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.
- 1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni in esso contenute sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella parte del documento di registrazione di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. REVISORI LEGALI DEI CONTI

- 2.1. Nome e indirizzo dei revisori dell'emittente per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati (nonché indicazione dell'associazione professionale cui appartengono).
- 2.2. Se i revisori si sono dimessi, sono stati rimossi dall'incarico o non sono stati rinominati durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, fornire i dettagli, se significativi.

3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE

- 3.1. Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati riguardanti l'emittente, fornite per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, e per ogni successivo periodo finanziario infrannuale, nella stessa valuta delle informazioni finanziarie.

Le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati devono fornire i dati fondamentali che riassumano la situazione finanziaria dell'emittente.

- 3.2. Se vengono fornite informazioni finanziarie selezionate per periodi intermedi, devono essere anche indicati dati comparativi dello stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente; l'obbligo di comunicare dati comparativi sullo stato patrimoniale è tuttavia soddisfatto mediante la presentazione delle informazioni relative allo stato patrimoniale di fine esercizio.

4. FATTORI DI RISCHIO

Chiara indicazione dei fattori di rischio specifici per l'emittente o per il suo settore di attività in una sezione intitolata «Fattori di rischio».

5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

- 5.1. Storia ed evoluzione dell'emittente
 - 5.1.1. Denominazione legale e commerciale dell'emittente.
 - 5.1.2. Luogo di registrazione dell'emittente e suo numero di registrazione.
 - 5.1.3. Data di costituzione e durata dell'emittente, a eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata.
 - 5.1.4. Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale).
 - 5.1.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'emittente.

⁽¹⁾ Per le voci da 26 a 32, stesse sottovoci di cui all'allegato X del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

- 5.2. Investimenti
 - 5.2.1. Descrizione (compreso l'ammontare) dei principali investimenti effettuati dall'emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del prospetto.
 - 5.2.2. Descrizione dei principali investimenti in corso di attuazione dell'emittente, compresa la ripartizione di tali investimenti su base geografica (nel paese di origine o all'estero) e in base alla forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).
 - 5.2.3. Informazioni relative ai principali investimenti futuri dell'emittente che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte dei suoi organi di gestione e le previste fonti dei fondi necessari per rispettare tali impegni.
6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
 - 6.1. Principali attività
 - 6.1.1. Breve descrizione delle operazioni e delle principali attività dell'emittente e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali operazioni e attività dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati, compresa l'indicazione di nuovi prodotti e servizi introdotti, se significativi, e, qualora lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi sia stato reso pubblico, dello stato di sviluppo.
 - 6.2. Principali mercati

Breve descrizione dei principali mercati nei quali l'emittente opera e di tutti i cambiamenti significativi che hanno avuto ripercussioni su tali mercati dagli ultimi due bilanci sottoposti a revisione pubblicati.
 - 6.3. Qualora le informazioni fornite conformemente ai punti 6.1 e 6.2 siano state influenzate da fattori straordinari, occorre farne menzione.
 - 6.4. Purché siano significative per l'attività o la redditività dell'emittente, fornire informazioni sintetiche circa l'eventuale dipendenza dell'emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione.
 - 6.5. Indicare la base di qualsiasi dichiarazione formulata dall'emittente riguardo alla sua posizione concorrenziale.
7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 - 7.1. Se l'emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa.
8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
 - 8.1. Descrizione di eventuali problemi ambientali che possono influire sull'utilizzo delle immobilizzazioni materiali da parte dell'emittente.
9. RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA

L'emittente deve fornire le seguenti informazioni, se le relazioni sulla gestione presentate e redatte conformemente all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE e all'articolo 36 della direttiva 83/349/CEE per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non sono inserite nel prospetto o a esso allegate:

 - 9.1. Situazione finanziaria

Se non figura in altre parti del documento di registrazione, fornire una descrizione della situazione finanziaria dell'emittente, delle variazioni intercorse e dei risultati dell'attività per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause di variazioni sostanziali dei dati finanziari verificatesi di anno in anno, nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso.
 - 9.2. Gestione operativa
 - 9.2.1. Informazioni riguardanti fattori importanti, compresi eventi insoliti o rari o nuovi sviluppi, che hanno avuto ripercussioni significative sul reddito derivante dall'attività dell'emittente, indicando in che misura il reddito ne ha risentito.
 - 9.2.2. Se dai bilanci risultano variazioni sostanziali delle vendite o delle entrate nette, illustrare le ragioni di tali variazioni.
 - 9.2.3. Informazioni riguardanti politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, monetaria o politica che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'emittente.

10. RISORSE FINANZIARIE

- 10.1. Indicazione delle fonti e degli importi e descrizione dei flussi di cassa dell'emittente.
- 10.2. Informazioni riguardanti eventuali limitazioni all'uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente o indirettamente, ripercussioni significative sull'attività dell'emittente.

11. RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE

Se significativo, fornire una descrizione delle strategie di ricerca e sviluppo dell'emittente per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compreso l'importo speso per le attività di ricerca e sviluppo sostenute finanziariamente dall'emittente.

12. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE

- 12.1. Le tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione.
- 12.2. Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso.

13. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI

Se l'emittente decide di includere una previsione o una stima degli utili, il documento di registrazione deve contenere le informazioni di cui ai punti 13.1 e 13.2.

- 13.1. Una dichiarazione che illustri i principali presupposti su cui l'emittente ha basato la previsione o la stima.

Occorre distinguere chiaramente tra presupposti relativi ai fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza possono influire e presupposti relativi ai fattori sui quali i membri di tali organi non hanno alcuna influenza; i presupposti devono essere facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifici e precisi e non devono far riferimento all'esattezza generale delle stime alla base della previsione.

- 13.2. Una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti attestante che, a giudizio di detti contabili o revisori, la previsione o la stima è stata compilata correttamente sulla base indicata e che la base contabile utilizzata per la previsione o la stima degli utili è coerente con i criteri contabili dell'emittente.
- 13.3. La previsione o la stima degli utili deve essere elaborata su una base comparabile a quella delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
- 13.4. Se ha pubblicato una previsione degli utili in un prospetto ancora valido, l'emittente deve dichiarare se, alla data del documento di registrazione, la previsione è o no ancora corretta e, nel caso in cui la previsione non sia più valida, spiegarne i motivi.

14. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

- 14.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; e
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo comma, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale bancarotta, amministrazione controllata o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo comma siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo comma;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

14.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

15. REMUNERAZIONI E BENEFICI

In relazione all'ultimo esercizio chiuso per le persone di cui al punto 14.1, primo comma, lettere a) e d).

15.1. Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall'emittente e da sue società controllate per servizi resi in qualsiasi veste all'emittente e alle sue società controllate da qualsiasi persona.

Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, salvo che nel paese di origine dell'emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o l'emittente abbia già divulgato tali informazioni.

15.2. Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall'emittente o da sue società controllate per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.

16. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione all'ultimo esercizio chiuso dell'emittente, e se non diversamente specificato, riguardo alle persone di cui al punto 14.1, primo comma, lettera a):

- 16.1. data di scadenza del periodo di permanenza nella carica attuale, se del caso, e periodo durante il quale la persona ha rivestito tale carica,
- 16.2. informazioni sui contratti di lavoro stipulati dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza con l'emittente o con le società controllate che prevedono indennità di fine rapporto. In caso contrario, inserire un'idonea dichiarazione negativa,
- 16.3. informazioni sul comitato di revisione e sul comitato per la remunerazione dell'emittente, compresi i nomi dei membri dei comitati e una descrizione sintetica del mandato in base al quale essi operano,
- 16.4. una dichiarazione che attesti l'osservanza da parte dell'emittente delle norme in materia di governo societario vigenti nel paese di costituzione. In caso di non osservanza, deve essere inclusa una dichiarazione in tal senso che ne attesti i motivi.

17. DIPENDENTI

- 17.1. Indicare il numero di dipendenti risultante alla fine del periodo o la media per ogni esercizio per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione (e le eventuali variazioni, se significative) e, se possibile e significativo, fornire una ripartizione delle persone impiegate per principale categoria di attività e ubicazione geografica. Se l'emittente occupa un numero considerevole di dipendenti temporanei, indicare la media di tali dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.
- 17.2. Riguardo a ogni persona di cui al punto 14.1, primo comma, lettere a) e d), indicare il numero di azioni detenute ed eventuali diritti di opzione loro conferiti sulle azioni dell'emittente alla data più recente possibile.
- 17.3. Descrizione di eventuali accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell'emittente.

18. PRINCIPALI AZIONISTI

- 18.1. Indicazione del nome delle persone, diverse dai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto dell'emittente soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel paese di origine dell'emittente, nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione. In assenza di tali persone, fornire un'idonea dichiarazione negativa.
- 18.2. Indicare se i principali azionisti dell'emittente dispongono di diritti di voto diversi o fornire un'idonea dichiarazione negativa.
- 18.3. Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
- 18.4. Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.

19. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all'emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione:

- a) natura e portata delle operazioni che — come singola operazione o nel loro complesso — sono significative per l'emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrare i motivi del perché le operazioni in questione non sono state concluse in tal modo. In caso di prestiti non rimborsati, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l'importo non rimborsato;
- b) l'ammontare o la percentuale del fatturato dell'emittente costituito dalle operazioni con parti correlate.

Se gli International Financial Reporting Standard adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all'emittente, le informazioni di cui sopra devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

20. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

20.1. Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati

Dichiarazione che le informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli ultimi due esercizi (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) sono state redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro nel caso di emittenti dell'Unione europea, e dove possano essere ottenuti bilanci consolidati e non consolidati, a seconda del caso.

Relazione di revisione per ogni singolo esercizio.

Nel caso di emittenti di paesi terzi, dichiarazione che tali informazioni finanziarie sono state redatte e sottoposte a revisione conformemente ai principi contabili internazionali adottati sulla base della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti ai predetti principi, e dove possono essere ottenute. Se tali informazioni finanziarie non sono equivalenti a detti principi, dichiarazione che esse sono state preparate in forma di bilancio riesposto, e dove possono essere ottenute.

- 20.2. Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati
- 20.2.1. Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione. Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere la relazione di revisione ovvero qualora la relazione contenga rilievi o clausole di esclusione di responsabilità, il rifiuto, i rilievi e le clausole di esclusione devono essere riprodotti integralmente e motivati.
- 20.2.2. Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che sono state controllate dai revisori dei conti.
- 20.2.3. Qualora i dati finanziari contenuti nel documento di registrazione non siano estratti dai bilanci dell'emittente sottoposti a revisione, indicare la fonte dei dati e dichiarare che i dati non sono stati sottoposti a revisione.
- 20.3. Data delle ultime informazioni finanziarie
- 20.3.1. L'ultimo anno delle informazioni finanziarie sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre:
- 18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali sottoposti a revisione; oppure
 - 15 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento bilanci infrannuali non sottoposti a revisione.
- 20.4. Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie
- 20.4.1. Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, una dichiarazione in tal senso deve essere inclusa nel documento di registrazione, con l'indicazione di dove esse possono essere ottenute. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.
- 20.5. Politica dei dividendi
- Descrizione dei criteri di distribuzione dei dividendi e di eventuali restrizioni in materia.
- 20.5.1. Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio finanziario per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; qualora il numero delle azioni dell'emittente sia cambiato, l'ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile.
- 20.6. Procedimenti giudiziari e arbitrali
- Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso o previsti di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto di recente, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In mancanza di tali procedimenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.
- 20.7. Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'emittente
- Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In mancanza di tali cambiamenti, inserire un'idonea dichiarazione negativa.
21. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
- 21.1. Capitale azionario
- Le seguenti informazioni devono essere riferite alla data del bilancio di esercizio più recente inserito nelle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
- 21.1.1. Indicare l'ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario:
- il numero di azioni autorizzate;
 - il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate;

- c) il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale; e
- d) una riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, tale fatto deve essere dichiarato.
- 21.1.2. Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.
- 21.1.3. Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall'emittente stesso o per suo conto o da società controllate dall'emittente.
- 21.1.4. Importo delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.
- 21.1.5. Indicazione di eventuali diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale.
- 21.1.6. Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che è stato deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.
- 21.1.7. Descrizione dell'evoluzione del capitale azionario, con particolare attenzione per le informazioni relative a eventuali variazioni, per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati.
- 21.2. Atto costitutivo e statuto
- 21.2.1. Descrizione dell'oggetto sociale e degli scopi dell'emittente con indicazione delle parti dell'atto costitutivo e dello statuto nelle quali sono descritti.
- 21.2.2. Sintesi delle disposizioni dello statuto dell'emittente riguardanti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza.
- 21.2.3. Descrizione dei diritti, dei privilegi e delle restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti.
- 21.2.4. Descrizione delle modalità di modifica dei diritti dei possessori delle azioni, con indicazione dei casi in cui le condizioni sono più significative delle condizioni previste per legge.
- 21.2.5. Descrizione delle condizioni che disciplinano le modalità di convocazione delle assemblee generali annuali e delle assemblee generali straordinarie degli azionisti, ivi comprese le condizioni di ammissione.
- 21.2.6. Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'emittente.
- 21.2.7. Indicazione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che disciplinano la soglia di possesso al di sopra della quale vige l'obbligo di comunicazione al pubblico della quota di azioni posseduta.
- 21.2.8. Descrizione delle condizioni previste dall'atto costitutivo e dallo statuto per la modifica del capitale, nel caso che tali condizioni siano più restrittive delle condizioni previste per legge.
22. CONTRATTI IMPORTANTI
- Sintesi di ogni contratto importante, diverso dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per i due anni immediatamente precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.
- Sintesi di qualsiasi altro contratto (non concluso nel corso del normale svolgimento dell'attività) stipulato da un membro del gruppo, contenente disposizioni in base alle quali qualsiasi membro del gruppo ha un'obbligazione o un diritto rilevante per il gruppo alla data del documento di registrazione.

23. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI
- 23.1. Se nel documento di registrazione vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti a una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte del documento di registrazione.
- 23.2. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
24. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- Dichiarare che per la durata di validità del documento di registrazione possono essere consultati i seguenti documenti (o loro copie), se del caso:
- a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente;
 - b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento;
 - c) le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati dell'emittente o, in caso di un gruppo, le informazioni finanziarie relative all'emittente e alle sue controllate per ognuno dei due esercizi precedenti la pubblicazione del documento di registrazione.
- Indicazione del luogo nel quale i documenti accessibili al pubblico possono essere consultati, in formato cartaceo o elettronico.
25. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI
- Informazioni riguardanti le imprese in cui l'emittente detiene una quota del capitale tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei profitti e delle perdite dell'emittente stesso.
26. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI
27. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI SOTTOSTANTI
28. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI
29. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI
30. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI
31. INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'EMISSIONE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI
32. SPESE PER L'EMISSIONE/L'OFFERTA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DI STRUMENTI FINANZIARI
-

ALLEGATO XXIX

Schema proporzionato delle informazioni minime per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE

Informazioni minime per le emissioni effettuate da enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE⁽¹⁾

1. PERSONE RESPONSABILI
2. REVISORI LEGALI DEI CONTI
3. FATTORI DI RISCHIO
4. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE
8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI
9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA
10. PRINCIPALI AZIONISTI
11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

Informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative **all'ultimo esercizio** (ovvero relative a un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore), e la relazione di revisione. Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 12 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve. Tali informazioni finanziarie devono essere redatte conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 o, qualora non applicabile, ai principi contabili nazionali di uno Stato membro, nel caso di emittenti dell'Unione europea.
12. CONTRATTI IMPORTANTI
13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI
14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

⁽¹⁾ Stesse sottovoci di cui all'allegato XI del regolamento (CE) n. 809/2004, a eccezione della modifica alla voce 11.1 (informazioni finanziarie relative a esercizi passati).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 487/2012 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2012****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tomate La Cañada (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Tomate La Cañada», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 286 del 30.9.2011, pag. 18.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Tomate La Cañada (IGP)

**REGOLAMENTO (UE) N. 488/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2012**

che modifica il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 84, paragrafo 3, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano al fine di rafforzare e razionalizzare il controllo della sicurezza dei medicinali immessi in commercio nell'Unione. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004 sono integrate dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽⁴⁾, che è stata modificata dalla direttiva 2010/84/UE ⁽⁵⁾ per quanto riguarda la farmacovigilanza. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di farmacovigilanza imposti dal regolamento (UE) n. 1235/2010 e dalla direttiva 2010/84/UE, è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 658/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, relativo alle sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, in modo che le violazioni di tali obblighi siano passibili delle sanzioni pecuniarie previste dal regolamento (CE) n. 658/2007.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1901/2006, modificato dal regolamento (CE) n. 1902/2006 ⁽⁷⁾, prevede che la Commissione possa imporre sanzioni finanziarie in caso di man-

cato rispetto delle disposizioni del regolamento o delle misure di esecuzione adottate ai sensi dello stesso per quanto riguarda i farmaci autorizzati secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 726/2004. Il regolamento (CE) n. 1901/2006 autorizza inoltre la Commissione ad adottare misure riguardanti gli importi massimi delle sanzioni, nonché le condizioni e le modalità della loro riscossione. Dal momento che il regolamento (CE) n. 658/2007 riguarda le sanzioni pecuniarie in caso di violazione di determinati obblighi connessi con le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, è opportuno, per ragioni di coerenza, includere nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 658/2007 gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1901/2006, la cui violazione è passibile di sanzioni pecuniarie in forza del medesimo regolamento.

- (3) Tenuto conto dell'applicazione armonizzata degli obblighi stabiliti in relazione alle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 e della necessità di assicurarne il rispetto, la violazione di tali obblighi compromette gli interessi dell'Unione. Inoltre, norme in materia di farmacovigilanza sono necessarie per la salvaguardia della salute pubblica al fine di prevenire, rilevare e valutare gli effetti collaterali negativi dei medicinali per uso umano commercializzati nell'Unione, dato che il profilo di sicurezza completo di tali medicinali può essere noto solo dopo la loro immissione in commercio.
- (4) Le infrazioni relative ai medicinali veterinari non sono interessate dal regolamento (CE) n. 1901/2006 né dalle modifiche riguardanti la farmacovigilanza. Il campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 658/2007 non deve quindi essere modificato a questo riguardo. Tuttavia, per garantire la coerenza con le disposizioni modificate e per maggiore chiarezza, è opportuno riformulare alcune disposizioni relative ai medicinali veterinari, senza modificarne la sostanza.
- (5) Le disposizioni modificate si applicano a decorrere dalla stessa data delle modifiche riguardanti la farmacovigilanza introdotte dal regolamento (UE) n. 1235/2010.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 658/2007.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente dei medicinali per uso umano e del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 31.12.2010, pag. 74.

⁽⁶⁾ GU L 155 del 15.6.2007, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 658/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole concernenti l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 in relazione a violazioni degli obblighi sotto menzionati, nei casi in cui la violazione in questione possa avere importanti conseguenze per la salute pubblica nell'Unione o abbia rilevanza per l'Unione per il fatto di avvenire o avere effetti in più di uno Stato membro o qualora siano in gioco gli interessi dell'Unione:

- 1) l'obbligo di fornire informazioni e documenti completi e accurati con le domande di autorizzazione all'immissione in commercio presentate a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 all'Agenzia europea per i medicinali istituita da detto regolamento (di seguito «l'Agenzia»), in ottemperanza agli obblighi previsti dallo stesso regolamento e dal regolamento (CE) n. 1901/2006, se la violazione riguarda un elemento importante;
- 2) l'obbligo di rispettare le condizioni o le restrizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio e concernenti la fornitura o l'uso del medicinale, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 34, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 3) l'obbligo di rispettare le condizioni o le restrizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio e concernenti l'uso sicuro ed efficace del medicinale, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a bis), c), c bis, c ter, e c quater, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004, tenendo conto dei termini fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 4) l'obbligo di introdurre nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio tutte le variazioni necessarie per tener conto del progresso tecnico e scientifico e perché il medicinale possa essere fabbricato e controllato con metodi scientifici generalmente accettati, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, e dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 5) l'obbligo di comunicare ogni nuovo dato che possa implicare una variazione nei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di comunicare divieti o restrizioni imposti dalle autorità competenti dei paesi nei quali il medicinale è immesso in commercio o informazioni che possano influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del prodotto, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 6) l'obbligo di aggiornare le informazioni relative al prodotto tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti, comprese le conclusioni della valutazione e le raccomandazioni rese pubbliche tramite il portale web europeo dei medicinali, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 7) l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Agenzia, dati che dimostrino che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, e dall'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 8) l'obbligo di immettere in commercio il medicinale rispettando il contenuto del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo quali figurano nell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- 9) l'obbligo di rispettare le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 726/2004 o di istituire i meccanismi specifici di cui all'articolo 39, paragrafo 7, del medesimo regolamento;
- 10) l'obbligo di notificare all'Agenzia le date di effettiva immissione in commercio e di cessata commercializzazione e di comunicarle i dati relativi ai volumi di vendita e al volume delle prescrizioni del prodotto, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, e dall'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 11) l'obbligo di gestire un sistema generale di farmacovigilanza che consenta di assolvere i relativi compiti, in particolare la messa in atto di un sistema di qualità, la gestione del master file del sistema di farmacovigilanza e l'effettuazione di audit regolari, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 726/2004 e dall'articolo 104 della direttiva 2001/83/CE;
- 12) l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Agenzia, una copia del master file del sistema di farmacovigilanza, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 13) l'obbligo di attuare un sistema di gestione dei rischi, come previsto dall'articolo 14 bis e dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con l'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE e l'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1901/2006;
- 14) l'obbligo di registrare e comunicare presunti effetti collaterali negativi dei medicinali per uso umano, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con l'articolo 107 della direttiva 2001/83/CE;

- 15) l'obbligo di presentare relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con l'articolo 107 *ter* della direttiva 2001/83/CE;
- 16) l'obbligo, una volta autorizzati e commercializzati i medicinali, di realizzare studi sulla loro sicurezza e efficacia e di sottoporli a riesame, come previsto dall'articolo 10 *bis* del regolamento (CE) n. 726/2004 e dall'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1901/2006;
- 17) l'obbligo di registrare e comunicare tutti i presunti gravi effetti collaterali negativi e, nel caso dei medicinali veterinari, di effetti collaterali negativi per l'uomo, nonché tutti i presunti effetti collaterali negativi, gravi ed inattesi, e gli effetti collaterali negativi per l'uomo o ogni presunta trasmissione di agenti infettivi, come previsto dall'articolo 49, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 18) l'obbligo di registrare in modo dettagliato tutti i presunti effetti collaterali negativi e di presentare tali dati sotto forma di relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza, come previsto dall'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 19) l'obbligo di notificare all'agenzia, preventivamente o contestualmente alla loro comunicazione al pubblico, le informazioni su problemi di farmacovigilanza, come previsto dall'articolo 49, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 20) l'obbligo di raccogliere e valutare dati specifici di farmacovigilanza, come previsto dall'articolo 51, quarto comma, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 21) l'obbligo di disporre a titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente qualificata incaricata della farmacovigilanza, come previsto dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 22) l'obbligo di rilevare la presenza di residui di medicinali veterinari, come previsto dall'articolo 41, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 726/2004;
- 23) l'obbligo di garantire che le informazioni relative a questioni di farmacovigilanza siano presentate al pubblico in maniera obiettiva e non fuorviante e di notificarle all'Agenzia, come previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con l'articolo 106 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE;
- 24) l'obbligo di rispettare i termini di inizio o di completamento delle misure indicate nella decisione dell'Agenzia riguardo alla domanda di differimento successiva ad una prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale interessato, conformemente al parere definitivo di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2006;
- 25) l'obbligo di immettere in commercio il medicinale entro i due anni successivi alla data di autorizzazione dell'indicazione pediatrica, come previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1901/2006;
- 26) l'obbligo di trasferire l'autorizzazione all'immissione in commercio o di consentire a terzi di utilizzare la documentazione contenuta nel fascicolo relativo al medicinale, come previsto dall'articolo 35, primo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2006;
- 27) l'obbligo di presentare all'Agenzia studi pediatrici e di inserire nella banca dati europea informazioni sulle sperimentazioni cliniche effettuate in paesi terzi, come previsto dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 45, paragrafo 1, e dall'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006;
- 28) l'obbligo di trasmettere all'Agenzia una relazione annuale, come previsto dall'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1901/2006, e di informare l'Agenzia come previsto dall'articolo 35, secondo comma, del medesimo regolamento.»

Articolo 2

In caso di infrazioni che abbiano avuto inizio prima del 2 luglio 2012, il presente regolamento si applica alla parte dell'infrazione che ha luogo dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2012

recante norme d'esecuzione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce che, entro il 1° luglio 2013, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa gli effetti dell'attuazione del regolamento. A questo fine gli Stati membri devono fornire le necessarie informazioni pertinenti alla Commissione.
- (2) Le necessarie informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire si riferiscono all'evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, compresi i dati che evidenziano le tendenze del mercato successivamente all'armonizzazione a livello dell'Unione dell'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
- (3) Tali informazioni riguardano tra l'altro le abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine e l'assunzione di tali sostanze da parte della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione. Sono comprese altresì le informazioni attestanti modifiche agli stili alimentari successivamente all'armonizzazione dell'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
- (4) Le pertinenti informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire si riferiscono inoltre all'aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine o minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽²⁾. Sono incluse informazioni sul consumo di tali alimenti e sulla quantità di sostanze aggiunte, nonché sulle misure nazionali, legislative o meno, che sono state adottate per limitare o vietare l'uso di determinate altre sostanze negli alimenti.
- (5) Per il tramite delle presenti norme d'esecuzione è necessario definire un elenco delle informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e a trasmettere alla Commissione e fissare un formato comune di presentazione di tali informazioni.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme d'esecuzione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e, in particolare, in merito alla trasmissione alla Commissione delle necessarie informazioni pertinenti da parte degli Stati membri in vista della valutazione degli effetti dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

Informazioni pertinenti

1. Entro il 1° luglio 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie informazioni pertinenti, riguardanti in particolare:

- a) l'evoluzione del mercato nazionale degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006;
- b) le abitudini di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine;
- c) i livelli di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione;
- d) l'aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine e minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE, e informazioni sulle abitudini di consumo di tali alimenti e sulle quantità di tali sostanze aggiunte agli alimenti e agli integratori alimentari.

2. Le necessarie informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione comprendono come minimo le informazioni specificate nell'allegato I del presente regolamento.

Le necessarie informazioni pertinenti e i relativi dati particolareggiati sono trasmessi alla Commissione nel formato precisato nell'allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati membri informano la Commissione qualora alcune delle informazioni specificate nell'allegato I non siano disponibili o non possano, per qualunque altro motivo, essere trasmesse alla Commissione entro il 1° luglio 2012.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Necessarie informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai fini della valutazione degli effetti dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1925/2006

A. Le informazioni circa l'evoluzione del mercato nazionale degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine comprendono:

- 1) informazioni generali sul mercato nazionale, compresa la quota di mercato di determinati alimenti o categorie di alimenti;
- 2) informazioni sulle tendenze nell'evoluzione del mercato nazionale.

Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 comprendono informazioni per gli alimenti contenenti le vitamine e i minerali più comunemente aggiunti e informazioni sulle quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti. Tali informazioni possono essere desunte da relazioni sul mercato disponibili in commercio, misure di monitoraggio nazionali e altre fonti pertinenti e definite.

B. Le informazioni circa le abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine comprendono:

- 1) informazioni circa le abitudini di consumo, della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione, di determinati alimenti o categorie di alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, comprese siffatte informazioni per gli alimenti contenenti le vitamine e i minerali più comunemente aggiunti e informazioni sulle quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti;
- 2) informazioni ricavate da indagini sui consumi alimentari rappresentative a livello nazionale e dati provenienti da studi accademici e altre fonti pertinenti e definite, comprese informazioni sulla metodologia dell'indagine alimentare, come la metodologia di valutazione utilizzata, e sui sottogruppi di popolazione e sulle classi di età considerati;
- 3) informazioni sulle modifiche osservate delle abitudini alimentari generali e delle tendenze nel consumo di alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, in particolare le variazioni che possono essere associate alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006. Gli Stati membri forniscono informazioni particolareggiate sulla base delle variazioni osservate, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare il consumo presente e passato degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine.

C. Le informazioni sui livelli di assunzione di vitamine e minerali comprendono:

- 1) informazioni sui livelli di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione; tali informazioni sono ottenute dalle fonti di dati di cui al punto B2 del presente allegato;
- 2) informazioni sulle modifiche osservate dei livelli di assunzione di vitamine e minerali, incluse le tendenze dei livelli di assunzione che possono essere associate alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006. Gli Stati membri forniscono informazioni particolareggiate sulla base delle variazioni osservate, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare i livelli di assunzione di vitamine e minerali precedenti e successivi alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

D. Le informazioni sull'aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine o minerali comprendono:

- 1) informazioni sul mercato nazionale degli alimenti cui sono state aggiunte determinate altre sostanze, compresa la quota di mercato di determinati alimenti o categorie di alimenti;
- 2) informazioni sul mercato nazionale di integratori alimentari quali sono definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE;
- 3) informazioni sulle sostanze più comunemente aggiunte agli alimenti sulla base di informazioni desunte da relazioni sul mercato disponibili in commercio, misure di monitoraggio nazionali e altre fonti pertinenti e definite, comprese informazioni sulle quantità di altre sostanze aggiunte a determinati alimenti o categorie di alimenti;
- 4) informazioni sulle misure nazionali comprese le disposizioni legislative e non legislative volte a limitare o a vietare l'uso di altre sostanze nella fabbricazione di alimenti, compresi gli integratori alimentari.

ALLEGATO II

Formato per la presentazione delle informazioni fornite dagli Stati membri*Evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine*

Tipologia di informazioni da fornire	Fonte di dati
Quota del mercato nazionale di vari prodotti alimentari cui sono stati aggiunti minerali e vitamine per categoria di alimento quale è definita dalle 20 principali categorie alimentari del sistema di classificazione degli alimenti FoodEx ⁽¹⁾ , esclusi gli alimenti dietetici e gli integratori alimentari.	
Tendenze delle dimensioni del mercato degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, in particolare informazioni sul mercato anteriormente e successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.	

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, «The food classification and description system FoodEx 2 (draft-revision 1)». *Supporting Publications* 2011:215. [438 pagg.]. Disponibile on line all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

Abitudini di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine

Tipologia di informazioni da fornire	Fonte di dati
<p>Livelli medi di consumo da parte della popolazione degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine.</p> <p>Livelli medi di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine da parte dei seguenti gruppi di popolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — adulti (18 anni e più), — minori (di età inferiore ai 18 anni); e, se del caso, per specifiche classi di età, nonché — per categoria di alimenti quale è definita dalle 20 principali categorie alimentari del sistema di classificazione degli alimenti FoodEx, esclusi gli alimenti dietetici e gli integratori alimentari. 	
Quantità di vitamine e minerali aggiunti agli alimenti, secondo le 20 principali categorie alimentari del sistema di classificazione degli alimenti FoodEx. Dati espressi in quantità o valori massimi e minimi di quantità aggiunte.	
Modifiche osservate delle abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare il consumo precedente e successivo alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.	

Livelli di assunzione di vitamine e minerali

Tipologia di informazioni da fornire	Fonte di dati
<p>Livelli medi di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione.</p> <p>Livelli medi di assunzione di vitamine e minerali da parte dei seguenti gruppi di popolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — adulti (18 anni e più), — minori (di età inferiore ai 18 anni); e, se del caso, per specifiche classi di età. 	
Metodologia dell'indagine alimentare (principalmente metodologia di valutazione, classi di età e sottogruppi di popolazione).	
Modifiche osservate dei livelli di assunzione di vitamine e minerali, comprese informazioni sui dati base utilizzati per comparare i livelli di assunzione precedenti e successivi alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.	

Aggiunta di sostanze diverse da vitamine e minerali

Tipologia di informazioni da fornire	Fonte di dati
Quota del mercato nazionale di prodotti alimentari, compresi gli integratori alimentari, cui sono state aggiunte altre sostanze secondo le seguenti categorie di sostanze utilizzate: 1. amminoacidi 2. enzimi 3. prebiotici e probiotici 4. acidi grassi essenziali e altri acidi grassi speciali 5. piante ed estratti di piante 6. altre sostanze	
Tendenze delle dimensioni del mercato, in particolare informazioni sul mercato anteriormente e successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.	
Misure nazionali relative alle restrizioni o al divieto dell'uso di altre sostanze nella fabbricazione di alimenti, compresi gli integratori alimentari.	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 490/2012 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	55,3
	MK	52,8
	TR	57,4
	ZZ	55,2
0707 00 05	MK	18,0
	TR	95,4
	ZZ	56,7
0709 93 10	TR	99,6
	ZZ	99,6
0805 50 10	BO	105,2
	TR	110,6
	ZA	91,9
	ZZ	102,6
0808 10 80	AR	84,4
	BR	80,0
	CL	106,7
	CN	136,2
	NZ	136,2
	US	121,4
	ZA	114,0
	ZZ	111,3
0809 10 00	TR	240,2
	ZZ	240,2
0809 29 00	TR	421,6
	ZZ	421,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2012

relativa all'aiuto di Stato SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 e ex CP 194/09) cui la Svezia ha dato esecuzione a favore di Hammar Nordic Plugg AB

[notificata con il numero C(2012) 546]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/293/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 26 maggio 2009, protocollata il 16 giugno 2009, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la presunta concessione di un aiuto di Stato ad Hammar Nordic Plugg AB mediante la vendita di proprietà pubblica al di sotto del prezzo di mercato da parte del comune di Vänersborg.
- (2) Il 27 ottobre 2009 la Commissione ha trasmesso alle autorità nazionali una versione non riservata della denuncia. La Svezia ha risposto con lettera del 30 novembre 2009, protocollata lo stesso giorno.
- (3) Il 9 marzo 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Svezia ha fornito con lettera del 20 aprile 2010.
- (4) L'11 maggio 2010 la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni trasmesse da Chips AB.
- (5) Con lettera del 27 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato alla Svezia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽²⁾ (di seguito «TFUE») in merito all'aiuto in questione. La deci-

sione della Commissione di avviare il procedimento («la decisione di avviare il procedimento») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a trasmettere le loro osservazioni in relazione alla misura in oggetto.

- (6) Con lettera del 23 novembre 2010, la Svezia ha chiesto una proroga del termine per presentare le osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento.
- (7) Con lettere del 15 e 17 dicembre 2010 le autorità svedesi hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione. Hammar Nordic Plugg AB ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione con lettera del 22 gennaio 2011.
- (8) Il 1° febbraio 2011 la Commissione ha inoltrato le osservazioni di Hammar Nordic Plugg AB alle autorità svedesi affinché potessero a loro volta formulare le loro osservazioni.
- (9) Il 1° giugno 2011 la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni, alla quale la Svezia ha risposto con lettera del 29 giugno 2011 e inviando ulteriori chiarimenti con e-mail del 12 e del 30 settembre 2011.
- (10) Il 6 giugno 2011 la Commissione ha inviato un questionario a Chips AB, al quale la società non ha risposto direttamente. Tuttavia, Chips AB ha fornito alcune informazioni alle autorità svedesi, che le hanno incorporate nelle osservazioni summenzionate del 12 settembre 2011.
- (11) Il 19 ottobre 2011 si è tenuta una riunione fra i servizi della Commissione e i rappresentanti di Hammar Nordic Plugg AB.
- (12) Con e-mail del 3 novembre 2011 Hammar Nordic Plugg AB ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione, che il 4 novembre 2011 le ha inoltrate alle autorità svedesi affinché potessero comunicare le loro osservazioni in merito. Il 28 novembre 2011 la Svezia ha confermato che le autorità non avevano alcuna osservazione in proposito.

⁽¹⁾ GU C 352 del 23.12.2010, pag. 22.

⁽²⁾ A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE; le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi, rispettivamente, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove opportuno.

⁽³⁾ Cfr. la nota 1.

2. DESCRIZIONE

2.1 Beneficiario e parti interessate

- (13) Il beneficiario della misura è Hammar Nordic Plugg AB (di seguito «Hammar»). Si tratta di una società a responsabilità limitata la cui attività consiste nella locazione e gestione di beni immobili. La società ha sede a Trollhättan, nella provincia di Västra Götaland (Svezia). Hammar è controllata al 100 % dalla società madre Hammar Nordic Fastigheter AB, che a sua volta è interamente di proprietà di un privato, Anders Hammar ⁽⁴⁾.
- (14) Il Comune di Vänersborg (di seguito «il Comune») si trova nella provincia di Västra Götaland (Svezia), vicino alla Norvegia. Secondo la carta degli aiuti regionali per la Svezia nel periodo 2007-2013, il Comune non si trova in un'area assistita.
- (15) Fastighets AB Vänersborg (di seguito «FABV») è una società immobiliare interamente di proprietà del Comune.
- (16) Topp Livsmedel (di seguito «Topp») apparteneva a Chips AB ⁽⁵⁾, un'azienda del gruppo commerciale internazionale Orkla ASA (di seguito «Orkla»).
- (17) La proprietà oggetto della presente misura (di seguito «l'impianto») comprende due appezzamenti di terreno, un sito di produzione, beni mobili e diritti di proprietà intellettuale (per esempio marchi commerciali). Si trova a Brålanda, una piccola località che fa parte del Comune. Fino al 2007 Topp produceva verdure surgelate nell'impianto e impiegava circa 30 dipendenti.

2.2 Sintesi della misura

- (18) Con lettera del 26 maggio 2009 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la presunta concessione di un aiuto di Stato tramite la vendita di proprietà pubblica (l'impianto) al di sotto del prezzo di mercato.
- (19) I fatti sono i seguenti. Alla fine del 2007 Chips AB ha annunciato la chiusura della produzione presso Topp e ha avviato la procedura per la vendita dell'impianto.
- (20) Il 13 febbraio 2008 il Comune ha acquistato l'impianto da Chips AB — tramite FABV — per 17 milioni di SEK (1,7 milioni di EUR) ⁽⁶⁾.
- (21) Sempre il 13 febbraio 2008, FABV ha concluso due contratti con Hammar. Il primo riguardava un contratto di locazione con cui FABV affittava l'intero impianto ad

Hammar ⁽⁷⁾. Il secondo riguardava un'opzione che permetteva ad Hammar di acquistare l'impianto da FABV al prezzo convenuto di 8 milioni di SEK (0,8 milioni di EUR), in qualsiasi momento fra il 1° marzo 2008 e il 28 febbraio 2010. L'11 agosto 2008 Hammar ha esercitato l'opzione acquistando l'impianto da FABV al prezzo convenuto.

- (22) Con un contratto concluso il 1° marzo 2008, Hammar ha subaffittato l'impianto a imprenditori locali a un canone locativo ⁽⁸⁾ superiore a quello concordato fra FABV e Hammar. Inoltre, come condizione per la conclusione del contratto di locazione, gli imprenditori locali hanno chiesto un'opzione di acquisto dell'impianto per il futuro, qualora Hammar fosse divenuta proprietaria dell'impianto stesso. Il contratto di opzione è stato firmato alla stessa data, riconoscendo agli imprenditori locali il diritto di acquisire l'impianto per 40 milioni di SEK (4 milioni di EUR).
- (23) Il 2 settembre 2008 è stato concluso un contratto fra Hammar e gli imprenditori locali con cui l'impianto veniva venduto a questi ultimi per il prezzo convenuto di 40 milioni di SEK.

3. LA DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO

- (24) La Commissione aveva motivo di ritenere che la vendita dell'impianto da parte di FABV a Hammar si configurasse come un aiuto di Stato. Di conseguenza, il 27 ottobre 2010 ha avviato il procedimento d'indagine formale in relazione a tale operazione ⁽⁹⁾.
- (25) La Svezia e Hammar hanno trasmesso le loro osservazioni in merito all'avvio di tale procedimento.
- (26) La Svezia è del parere che la vendita dell'impianto da parte di FABV ad Hammar non costituisca un aiuto di Stato. Sostiene che l'unico obiettivo perseguito dal Comune con l'acquisto dell'impianto tramite FABV fosse quello di garantire la produzione e proteggere i posti di lavoro. Visto che non aveva intenzione di gestire le operazioni direttamente, il Comune ha scelto la soluzione proposta da Hammar, che consisteva in una locazione con un'opzione di vendita. La Svezia rileva inoltre che l'opzione aggiudicata ad Hammar richiedeva un apporto di capitale di 9 milioni di SEK (0,9 milioni di EUR) a titolo del bilancio del Comune a favore di FABV, a copertura delle perdite che sarebbero insorte se Hammar avesse esercitato l'opzione.
- (27) Hammar sostiene che FABV ha acquistato l'impianto da Chips AB a un prezzo eccessivamente elevato che potrebbe configurarsi come un aiuto di Stato a favore di Orkla. Inoltre, Hammar dichiara che l'acquisto dell'impianto da FABV è avvenuto secondo le condizioni di mercato e che la vendita non ha inciso sui rapporti commerciali fra gli Stati membri né ha alterato la concorrenza.

⁽⁴⁾ I beni immobili oggetto della presente misura rappresentano l'unico patrimonio e la sola attività commerciale della società. Per motivi di chiarezza, va osservato che nella decisione di avviare il procedimento una società indipendente (Hammar Nordic AB), anche essa di proprietà dello stesso azionista, il signor Anders Hammar, è stata identificata per errore con la società madre di Hammar Nordic Plugg AB.

⁽⁵⁾ Chips AB è una società con sede a Mariehamn, sull'isola di Åland (Finlandia), che produce patatine fritte, attiva nei paesi nordici e baltici, con un fatturato consolidato di circa 2,6 miliardi di SEK l'anno e circa 800 dipendenti. Nel 2005 è stata acquisita dal gruppo norvegese Orkla ASA.

⁽⁶⁾ Il tasso medio di cambio nel 2008 era pari a 9,62 SEK/EUR. Gli importi in euro nella presente decisione sono puramente indicativi.

⁽⁷⁾ L'importo di locazione da pagare nei primi 5 anni era rispettivamente di 500 000 SEK, 650 000 SEK, 800 000 SEK, 950 000 SEK e 1 100 000 SEK.

⁽⁸⁾ L'importo del canone di locazione dovuto nei primi 6 anni era rispettivamente di 3 500 000 SEK, 3 500 000 SEK, 7 000 000 SEK, 7 000 000 SEK, 10 500 000 SEK e 10 500 000 SEK.

⁽⁹⁾ Cfr. la nota 1.

- (28) A sostegno di tali affermazioni, Hammar ha fornito una valutazione ex post del valore dell'impianto preparata da PricewaterhouseCoopers (di seguito «la relazione PwC») e datata 20 gennaio 2011. Secondo la relazione, l'incertezza legata alla valutazione del prezzo di mercato di questo tipo di beni è tale che il prezzo poteva essere considerato in linea con il valore di mercato a ogni vendita dell'impianto (ovvero quando FABV l'ha acquistato da Chips AB, quando successivamente è stato venduto ad Hammar e infine quando Hammar lo ha rivenduto agli imprenditori locali). In particolare, per quanto riguarda la vendita da parte di FABV ad Hammar e la successiva vendita agli imprenditori locali, la relazione PwC fa notare che i prezzi pagati erano in linea con il mercato, viste le condizioni finanziarie nei due contratti di locazione (fra FABV e Hammar, da un lato, e fra Hammar e gli imprenditori locali, dall'altro).
- (29) In occasione della riunione del 19 ottobre 2011 con i servizi della Commissione e mediante le informazioni supplementari fornite il 3 novembre 2011, Hammar ha dichiarato che, quando il Comune e Hammar hanno concordato di riconoscere a quest'ultima un'opzione di acquisto dell'impianto per 8 milioni di SEK, non erano pervenute altre offerte per l'acquisto dell'impianto e quindi il prezzo convenuto doveva essere considerato conforme al mercato, indipendentemente da eventuali valutazioni, che si basano necessariamente su ipotesi.
- (30) Il 3 novembre 2011 Hammar ha trasmesso alla Commissione una relazione preparata da Copenhagen Economics A/S⁽¹⁰⁾ (di seguito «Copenhagen Economics») sui possibili effetti sugli scambi fra Stati membri causati sia dall'acquisto dell'impianto da parte di FABV da Chips AB che dalla successiva vendita dello stesso impianto ad Hammar. La relazione conclude affermando che la prima operazione poteva incidere sul commercio all'interno dell'Unione perché Chips AB, la società venditrice, è una società internazionale — l'affiliata finlandese del gruppo norvegese Orkla — che opera a livello internazionale. Invece, sempre secondo la relazione, l'impatto della vendita dell'impianto da parte di FABV ad Hammar sul commercio all'interno dell'Unione è stato inesistente o trascurabile in quanto Hammar opera soltanto a livello locale e non ha concorrenti internazionali sui mercati di riferimento.

4. VALUTAZIONE DELLA MISURA

4.1. Esistenza dell'aiuto di Stato

- (31) Per valutare se la vendita dell'impianto da parte di FABV ad Hammar contiene elementi di aiuti di Stato, occorre esaminare l'operazione alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che dispone quanto segue: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi

dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

- (32) La Commissione fa notare che il beneficiario della misura, Hammar, deve essere considerato un'impresa in quanto svolge attività economiche che consistono nell'offrire sul mercato servizi immobiliari e altri servizi ad essi collegati.
- (33) L'operazione è stata conclusa dal Comune tramite FABV. FABV è interamente di proprietà del Comune, che copre le possibili perdite di FABV dal proprio bilancio normale. Il consiglio di amministrazione di FABV è costituito da membri provenienti dal consiglio comunale del Comune. Le decisioni di FABV sono quindi attribuibili allo Stato e, nella misura in cui abbiano implicazioni finanziarie, implicano l'uso di risorse statali. Inoltre, è chiaro che il Comune ha partecipato a questa operazione, visto che l'opzione aggiudicata a Hammar richiedeva un apporto di capitale di 9 milioni di SEK (0,9 milioni di EUR) da parte del Comune a favore di FABV, a copertura delle perdite che si sarebbero registrate se Hammar avesse esercitato l'opzione. A questo proposito, la Commissione giunge alla conclusione che la vendita dell'impianto ad Hammar comportava risorse statali.
- (34) Siccome l'operazione ha favorito un'impresa specifica (Hammar), deve essere considerata una misura *selettiva*.
- (35) La misura falsa o può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione e dello Spazio economico europeo (di seguito «gli scambi SEE») ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Per affermare che il vantaggio selettivo presente nella vendita dell'impianto ad Hammar non aveva alcun effetto o aveva solo un effetto trascurabile sugli scambi, la relazione preparata da Copenhagen Economics (cfr. il considerando 30) sostiene che il mercato immobiliare in cui Hammar opera è esclusivamente locale. Tuttavia, l'effetto potenziale sugli scambi non dipende dal fatto che uno specifico beneficiario degli aiuti operi a livello internazionale o solo nazionale, ma dal fatto che i beni o servizi oggetto di scambi siano o possano essere oggetto di scambi all'interno dell'Unione⁽¹¹⁾. Questo criterio è soddisfatto nel caso in esame, in quanto i servizi immobiliari e i servizi a essi collegati sono oggetto di scambi e investimenti all'interno dell'Unione, un elemento che, nel caso in questione, è comprovato dal fatto che il proprietario precedente dell'impianto (Chips AB) è l'affiliata finlandese di Orkla, un gruppo che opera sui mercati internazionali. Questo costituisce una prova dell'interesse transfrontaliero in relazione al bene in questione, ossia l'impianto, che, tra l'altro, non è un semplice terreno ma un impianto operativo utilizzato per produrre prodotti alimentari surgelati.

⁽¹⁰⁾ Copenhagen Economics A/S è una società di consulenze che fornisce servizi di consulenza in diversi settori: concorrenza, regolamentazione, commercio internazionale, valutazione d'impatto ed economia regionale. Cfr. www.copenhageneconomics.com

⁽¹¹⁾ Cfr. la causa T-55/99 *Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) contro Commissione* Racc. 2000, punto II-3207, pag. 86.

(36) Pertanto, la Commissione ritiene che, anche se Hammar è attiva esclusivamente a livello locale, la società operi in un mercato in cui non è possibile escludere un effetto sugli scambi e sulla concorrenza all'interno dell'Unione e del SEE. Viste le argomentazioni formulate da Hammar, la Commissione non ha pertanto motivo di modificare le conclusioni preliminari della decisione di avviare il procedimento su tale criterio.

Il vantaggio

(37) Di conseguenza, l'unico criterio della definizione di aiuto di Stato che occorre verificare è constatare se la vendita dell'impianto da parte di FABV abbia conferito un *vantaggio* ad Hammar. In base alle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che FABV abbia venduto l'impianto ad Hammar a un prezzo inferiore al valore di mercato, cosa che un investitore privato non farebbe, concedendo così un vantaggio ad Hammar.

(38) Il caso in questione riguarda la vendita di determinati beni di proprietà pubblica a un'impresa privata. Alcuni dei beni in oggetto sono beni immobili (terreni e fabbricati). Per valutare la presenza di aiuti di Stato in questi casi, si fa riferimento alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità⁽¹²⁾ (di seguito «la comunicazione»). Quando la vendita riguarda altri tipi di beni, la Commissione applica il criterio dell'operatore privato in economia di mercato, in base al quale valuta se il venditore pubblico si è comportato come un investitore privato che opera in economia di mercato. Tuttavia, visto che la comunicazione si fonda sullo stesso criterio dell'operatore privato, per ragioni di praticità la Commissione farà riferimento alla comunicazione in oggetto per valutare l'intera operazione⁽¹³⁾.

(39) In particolare, ai sensi del punto II.1 della comunicazione, l'esistenza di aiuti di Stato a favore dell'acquirente è esclusa per definizione se la vendita si svolge sulla base di «una procedura di offerta aperta ed incondizionata, sufficientemente pubblicizzata (simile ad una vendita all'asta) ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente». In base alle informazioni raccolte dalla Commissione, non risulta che FABV abbia organizzato una procedura di offerta per la vendita dell'impianto. Per tale motivo, la presenza di aiuti di Stato non può essere automaticamente esclusa.

(40) Secondo Hammar, il prezzo di 8 milioni di SEK rispecchia il valore di mercato dell'impianto in quanto al momento dell'accordo sull'opzione non vi erano altri offerenti. La Commissione osserva, tuttavia, che la vendita

dell'impianto da parte del Comune non è stata trasparente e aperta ad altri offerenti. Di conseguenza, il prezzo al quale è stato venduto non permette alla Commissione di trarre conclusioni circa l'effettivo valore di mercato⁽¹⁴⁾. Inoltre, la Commissione rileva che FABV ha acquistato l'impianto per 17 milioni di SEK il 13 febbraio 2008 e che, alla stessa data, ha concordato di concedere ad Hammar un'opzione di acquisto per la somma notevolmente inferiore di 8 milioni di SEK.

(41) Il punto II.2, lettera a), della comunicazione stabilisce peraltro che, qualora la vendita non avvenga secondo la procedura di offerta incondizionata, «prima delle trattative in vista della vendita deve essere eseguita una valutazione indipendente, da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, per stabilire il valore di mercato sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti». La Commissione fa notare che FABV non ha chiesto una valutazione indipendente dell'impianto prima delle trattative in vista della vendita.

(42) Tuttavia, nonostante l'assenza di una procedura di offerta aperta e incondizionata e di una valutazione indipendente prima delle trattative di vendita, il valore di mercato dell'impianto al momento della vendita da parte di FABV ad Hammar può essere dedotto da altre informazioni disponibili.

(43) Quando l'impianto è stato messo in vendita nel 2007, Chips AB ha incaricato Colliers International⁽¹⁵⁾ di elaborare un protocollo di vendita per l'impianto. Colliers International ha indicato un prezzo di vendita di 27 milioni di SEK (2,7 milioni di EUR) soltanto per i fabbricati, escludendo quindi i beni mobili e i diritti di proprietà intellettuale. Come indicato nella decisione di avviare il procedimento, secondo la Commissione si tratta di una stima ragionevole del valore di mercato per i seguenti motivi: i) la stima è stata ottenuta prima delle trattative in vista della vendita; ii) la valutazione è stata commissionata da Chips AB in relazione alla vendita dell'impianto, quindi in un contesto in cui l'unico obiettivo di Chips AB era ottenere una stima accurata del valore di mercato; iii) lo studio è stato effettuato da un valutatore indipendente sia rispetto al venditore che rispetto all'acquirente; e iv) Colliers International ha una lunga esperienza nel settore immobiliare. Hammar contesta tuttavia il parere preliminare della Commissione secondo cui questa valutazione era indipendente in quanto

⁽¹²⁾ GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.

⁽¹³⁾ Per quanto riguarda la vendita di terreni o fabbricati da parte di autorità pubbliche a un'impresa o a un soggetto privato che svolge un'attività economica, occorre notare che la Corte di giustizia ha affermato che la vendita può includere elementi di aiuti di Stato, in particolare quando non è effettuata al valore di mercato, cioè quando il bene non è venduto al prezzo che avrebbe pagato un investitore privato che opera in normali condizioni di concorrenza (Causa C-290/07 P *Commissione* contro *Scott* [2010], non ancora pubblicata nella Racc., pag. 68, e causa C-239/09 *Seydaland* [2010], non ancora pubblicata nella Racc., pag. 34).

⁽¹⁴⁾ Ai fini della comunicazione, per «valore di mercato» s'intende il prezzo a cui i terreni e i fabbricati potrebbero essere venduti con contratto privato tra un venditore e un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza, alla data della valutazione, presumendosi che il bene formi oggetto di un'offerta pubblica sul mercato, che le condizioni di mercato ne consentano la vendita regolare e che un periodo normale, tenuto conto della natura del bene, sia disponibile per le trattative di vendita (punto II.2).

⁽¹⁵⁾ Colliers International è un'organizzazione che fornisce servizi riguardanti gli immobili commerciali a utenti, proprietari, investitori e progettisti in tutto il mondo. L'organizzazione opera nel settore immobiliare alberghiero, industriale, a uso misto, al dettaglio e residenziale. Cfr. www.colliers.com

era stata commissionata dal venditore. Hammar ritiene inoltre che i presupposti usati da Colliers International non fossero realistici (per esempio, l'ipotesi di un tasso di affitto inferiore al 10 %), considerando la situazione dell'impianto al momento dell'operazione.

- (44) Un altro possibile indicatore del prezzo di mercato dell'impianto è contenuto nella valutazione effettuata da Swedbank Kommersiella Fastigheter⁽¹⁶⁾ (di seguito «Swedbank») nel giugno 2008. La valutazione, effettuata per conto degli imprenditori locali che successivamente hanno acquistato l'impianto, doveva servire per ottenere un prestito per l'acquisto dell'impianto. Swedbank ha stimato il valore di mercato dell'impianto a 30 milioni di SEK (3 milioni di EUR), anche se la superficie dei locali valutati era inferiore alle dimensioni totali dell'impianto⁽¹⁷⁾. Il tasso di affitto ipotizzato da Swedbank era pari al 35 %, mentre tutte le altre ipotesi erano simili a quelle usate da Colliers International.
- (45) La relazione PwC fornisce una serie di stime per il valore di mercato dell'impianto in funzione del momento della vendita. Per esempio, la relazione sostiene che il valore dell'impianto al momento della vendita da parte di Chips AB a FABV era di circa 9 milioni di SEK, mentre era di circa 5,5 milioni di SEK (0,55 milioni di EUR) quando Hammar lo ha preso in locazione da FABV alla stessa data (13 febbraio 2008). La relazione PwC fornisce una terza stima del valore di mercato dell'impianto, pari a circa 21 milioni di SEK (2,1 milioni di EUR), al momento in cui Hammar lo ha affittato agli imprenditori locali (1° marzo 2008).
- (46) La Commissione rileva in primo luogo che la relazione PwC fornisce cifre divergenti per il valore di mercato dell'impianto su un periodo di tempo breve. Visto che, tranne in caso di circostanze eccezionali, il valore di mercato tende a rimanere relativamente stabile nel breve periodo, la Commissione nutre seri dubbi circa alcune valutazioni presentate nella relazione PwC, soprattutto considerando che tutte le operazioni sono state effettuate in un periodo molto breve.
- (47) Per quanto riguarda le prime due valutazioni dell'impianto contenute nella relazione (rispettivamente 9 e 5,5 milioni di SEK), la Commissione giunge alla conclusione che, se confrontate con le stime effettuate simultaneamente da Colliers International e Swedbank, esse non risultano realistiche. D'altra parte, in merito alla stima di 5,5 milioni di SEK, la Commissione fa notare che PricewaterhouseCoopers (di seguito «PwC») basa le proprie valutazioni sui flussi di cassa derivanti dai canoni di locazione pagati da Hammar a Fabv per la locazione dell'impianto, canoni che PwC definisce essa stessa molto

bassi se confrontati con il normale rendimento di un impianto industriale paragonabile a quello in oggetto. Questo è particolarmente evidente se si confrontano queste cifre con i canoni applicati da Hammar agli imprenditori locali solo pochi giorni dopo, che risultano sette volte più elevati (cfr. le note 7 e 8). Pertanto, la Commissione ne deduce che i canoni applicati ad Hammar fossero al di sotto del valore di mercato. La Commissione ritiene quindi che la valutazione di 5,5 milioni di SEK, basata su un valore presunto del reddito da affitti inferiore al livello di mercato, non rispecchi il vero valore di mercato dell'impianto. D'altra parte, la stima di 9 milioni di SEK si basa su un'ipotesi di tasso di affitto del 100 % nei primi due anni di proprietà, che poi cala al 75 % nel terzo anno e al 50 % nel quarto anno e si attesta al 60 % per il resto del periodo coperto dalla valutazione. Tuttavia, il tasso di affitto ipotizzato trascura il fatto che, al momento della vendita, era noto che gli imprenditori locali erano disposti a prendere in locazione l'impianto e che, di conseguenza, il valore da valutare è quello dell'impianto con un affittuario.

- (48) La terza stima della relazione PwC fissa a 21 milioni circa di SEK il valore di mercato dell'impianto al momento della vendita da parte di Hammar agli imprenditori locali, anche se la superficie dei locali oggetto della stima in questione è inferiore alle dimensioni totali dell'impianto (cfr. la nota 17). Questa stima usa essenzialmente la stessa metodologia delle valutazioni di Colliers International e Swedbank e si basa sui termini del contratto di locazione fra Hammar e gli imprenditori locali, cioè i termini contrattuali applicati al momento della vendita. Occorre notare che i termini del contratto di locazione erano presumibilmente conformi al mercato, soprattutto visto che erano concordati fra due operatori privati che si suppone seguano motivazioni razionali dal punto di vista economico. La Commissione ritiene quindi che la terza stima del valore di mercato dell'impianto contenuta nella relazione PwC sia plausibile.
- (49) Pertanto, indipendentemente dalla stima del valore di mercato dell'impianto presa in considerazione (presentata da Colliers International, Swedbank o nella relazione PwC), è chiaro che il prezzo di 8 milioni di SEK al quale l'impianto è stato venduto ad Hammar era decisamente inferiore al prezzo di mercato. Di conseguenza, ha costituito un vantaggio per Hammar.
- (50) Visto che tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatti, la Commissione conclude che la misura in oggetto costituisce un aiuto di Stato. Inoltre, dal momento che l'aiuto di Stato è stato fornito al beneficiario senza l'autorizzazione preliminare della Commissione, costituisce un aiuto illegale.

Quantificazione del vantaggio

- (51) Il vantaggio per il beneficiario corrisponde alla differenza fra il prezzo pagato da Hammar (8 milioni di SEK) e il prezzo di mercato dell'impianto.

⁽¹⁶⁾ Swedbank Kommersiella Fastigheter è un'affiliata del grande gruppo bancario Swedbank e opera come società di intermediazione nel settore immobiliare commerciale in Svezia. Cfr. <http://www.swedbankkf.se>

⁽¹⁷⁾ La valutazione riguardava 17 590 m², mentre la superficie totale dell'impianto era di 22 504 m².

- (52) Per stabilire il prezzo di mercato dell'impianto, la Commissione prende in considerazione le possibili alternative e stime disponibili, nella fattispecie: i) i 17 milioni di SEK pagati da FABV a Chips AB il 18 febbraio 2008; ii) i 40 milioni di SEK pagati dagli imprenditori locali ad Hammar; iii) la stima di 27 milioni di SEK calcolata da Colliers International prima della vendita; iv) la stima di 30 milioni di SEK elaborata da Swedbank nel giugno 2008; e v) la stima di 21 milioni di SEK proposta dalla relazione PwC.
- (53) La Commissione ritiene che il prezzo di 17 milioni di SEK pagato da FABV a Chips AB all'atto dell'acquisto dell'impianto non costituisca una prova inconfutabile del valore di mercato. La Commissione ha già spiegato nella decisione di avviare il procedimento che Chips AB ha accettato un prezzo inferiore al valore di mercato stimato dell'impianto per evitare i danni all'immagine aziendale derivanti dalla chiusura dell'impianto e dalla conseguente perdita di posti di lavoro. Inoltre, Chips AB intendeva cogliere l'opportunità di una vendita rapida per mettere fine alle attività di Topp. Un operatore privato privo di questi vincoli, che riguardano in modo specifico Chips AB, avrebbe richiesto un prezzo più elevato. Per questi motivi, la Commissione non ritiene necessario rispondere all'argomentazione di Hammar riassunta nel considerando 27 della presente decisione, visto che fra l'altro non ha pertinenza con l'indagine formale.
- (54) In base alle informazioni ricevute nel corso del procedimento di indagine formale, la Commissione ha inoltre rilevato che l'importo di 40 milioni di SEK concordato con gli imprenditori locali non sembra un indicatore affidabile del valore di mercato dell'impianto in quanto gli imprenditori hanno finanziato la somma concordata in parte con un prestito bancario e in parte con un prestito contratto con Hammar stessa. La percentuale elevata del finanziamento fornita dal venditore — che è al tempo stesso creditore dell'operazione — e il corrispondente rischio di credito per quest'ultimo non sono elementi a sostegno dell'argomentazione per cui il prezzo nominale di 40 milioni di SEK rappresenterebbe l'effettivo valore finanziario dell'impianto. Il prezzo nominale pagato ai fini dell'operazione non costituisce pertanto una prova inconfutabile del prezzo che sarebbe stato pagato per l'impianto in un'operazione di vendita a condizioni di mercato, ma è certamente un'ulteriore indicazione del fatto che il prezzo di 8 milioni di EUR non rispecchia il valore di mercato dell'impianto. I due prezzi sono stati fissati in meno di 3 settimane l'uno dall'altro e una differenza di prezzo così marcata in un periodo così breve conferma che l'importo non corrispondeva al prezzo di mercato.
- (55) Per quanto riguarda le stime di Colliers International e Swedbank, in linea di principio la Commissione non ha motivo di dubitare che siano state elaborate in totale indipendenza e secondo criteri comunemente accettati. Tuttavia, riconosce che le stime non sono fra loro direttamente comparabili in quanto per elaborare le valutazioni sono state utilizzate ipotesi in parte diverse. In base alle informazioni disponibili, la Commissione non può affermare con certezza che le stime in questione rispecchino fedelmente il vero valore di mercato dell'impianto, in quanto si fondano su ipotesi e confronti con altre operazioni concluse sul mercato e non su operazioni aventi per oggetto l'impianto stesso.
- (56) Nel complesso, la Commissione ritiene opportuno usare il valore di mercato proposto dalla terza stima contenuta nella relazione PwC. Come rilevato al considerando 48, la Commissione riconosce che la stima in questione, nonostante sia posteriore alle operazioni, si basa sulle cifre del flusso di cassa relative a un contratto di locazione esistente (sottoscritto fra Hammar e gli imprenditori locali) e quindi si fonda su osservazioni di mercato concrete. A questo proposito, la stima di 21 milioni di SEK costituisce una valutazione plausibile, seppur prudente, del valore di mercato dell'impianto, se confrontata con le stime di Colliers International e Swedbank. Inoltre, la Commissione fa notare che il 13 febbraio 2008 Hammar ha sottoscritto un contratto di opzione che prevedeva l'acquisto dell'impianto per 8 milioni di SEK, esercitando poi tale opzione l'11 agosto 2008. Il 1° marzo 2008 Hammar ha sottoscritto un contratto di opzione con degli imprenditori locali che prevedeva la vendita dell'impianto per 40 milioni di SEK e il contratto di vendita che dava esecuzione all'opzione è stato concluso il 2 settembre 2008. La data usata nella relazione PwC per elaborare la stima di 21 milioni di SEK è il 1° marzo 2008. Visto che tutte queste operazioni sono state effettuate in un periodo di tempo limitato, non vi è motivo di ritenere che il valore di mercato dell'impianto potesse essere sostanzialmente diverso da 21 milioni di SEK al momento in cui Hammar lo ha acquistato o ha sottoscritto il contratto di opzione.
- (57) Pertanto, il vantaggio di Hammar ammonta a 13 milioni di SEK (1,3 milioni di EUR). Il vantaggio è calcolato come la differenza fra il valore di mercato di 21 milioni di SEK e il prezzo effettivo di 8 milioni di SEK pagato da Hammar per l'impianto.

4.2. Compatibilità dell'aiuto

- (58) Né la Svezia né Hammar hanno trasmesso argomentazioni circa la compatibilità dell'aiuto. Gli unici obiettivi indicati dalle autorità svedesi a proposito della misura in oggetto erano le intenzioni politiche del Comune di garantire il proseguimento delle attività dell'impresa e, allo stesso tempo, proteggere i posti di lavoro nell'area di Vänersborg.
- (59) Visto che il Comune non si trova in un'area assistita (cfr. il considerando 14), non è ammissibile agli aiuti a finalità regionale. I diversi obiettivi dell'aiuto indicati dalle autorità svedesi potrebbero essere presi in considerazione alla luce della comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà»⁽¹⁸⁾. Tuttavia, non sussistono indicazioni sul fatto che le condizioni

⁽¹⁸⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

stabilite negli orientamenti sarebbero state rispettate in questo caso. In particolare, nulla indica che Hammar fosse un'impresa in difficoltà al momento dell'acquisto dell'impianto.

- (60) In ogni caso, finora non è stato dimostrato in misura sufficiente che la misura fosse necessaria e proporzionata per perseguire obiettivi di comune interesse. Pertanto, la Commissione non ha individuato motivi per dichiarare l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.
- (61) Non risultano applicabili altri motivi di compatibilità. La Commissione conclude pertanto che la vendita dell'impianto ad Hammar da parte del Comune costituisce un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4.3. Il contratto di locazione e il prezzo dell'opzione

- (62) Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha inoltre sollevato dubbi circa la conformità alle condizioni di mercato del contratto di locazione concluso fra FABV e Hammar il 13 febbraio 2008 e circa il prezzo dell'opzione concessa ad Hammar per l'acquisto dell'impianto (cfr. il considerando 38 della decisione).
- (63) Per quanto riguarda il contratto di locazione, la Commissione ritiene che contenga aiuti di Stato, visto che i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatti per le ragioni già illustrate al punto 4.1 di cui sopra: i) il beneficiario della misura, cioè Hammar, è un'impresa; ii) le decisioni di FABV sono attribuibili allo Stato e, nella misura in cui abbiano implicazioni finanziarie, implicano l'uso di risorse statali; iii) la misura è *selettiva* in quanto avvantaggia un'impresa specifica; iv) come illustrato nel considerando 47 e confermato dalla relazione PwC presentata da Hammar, la Commissione ritiene che i canoni applicati da FABV ad Hammar fossero inferiori al valore di mercato e quindi comportassero un *vantaggio* per Hammar; e v) anche se Hammar è attiva esclusivamente a livello locale, la società opera in un mercato in cui non è possibile escludere un *effetto sugli scambi e sulla concorrenza all'interno dell'Unione e del SEE*.
- (64) Per determinare il vantaggio per Hammar occorre confrontare il canone concordato fra FABV e Hammar il 13 febbraio 2008 — 0,5 milioni di SEK per il primo anno — e il canone concordato il 1^o marzo 2008 fra Hammar e gli imprenditori locali — 3,5 milioni di SEK per il primo anno. La Commissione ritiene che i termini di quest'ultimo contratto rappresentino il valore di mercato per la locazione dell'impianto, visto che sono stati concordati fra due soggetti privati che applicano motivazioni razionali dal punto di vista economico. Occorre inoltre notare che, a tale proposito, la relazione PwC utilizza il secondo importo per calcolare il valore dell'impianto. Visto che Hammar ha versato un canone di locazione al Comune solo per circa sei mesi, dal 1^o marzo 2008 all'11 agosto 2008, data alla quale ha esercitato

l'opzione prevista, un calcolo pro rata del vantaggio pari a 3 milioni di SEK (la differenza fra il canone concordato fra FABV e Hammar e il canone concordato fra Hammar e gli imprenditori locali) dà il risultato di 1,5 milioni di SEK (150 000 EUR).

- (65) Visto che non si applicano o che non sono stati invocati motivi di compatibilità (cfr. la sezione 4.2), la Commissione conclude che il contratto d'affitto sottoscritto da FABV e Hammar il 13 febbraio 2008 contiene aiuti di Stato e che è illegale e incompatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (66) Per quanto concerne il prezzo dell'opzione concessa ad Hammar per l'acquisto dell'impianto, la Commissione osserva che l'opzione in questione non sembra essere attuabile in quanto, ai sensi della legislazione svedese, gli impegni ad acquistare o vendere immobili in futuro non sono in linea di principio vincolanti⁽¹⁹⁾. Il vantaggio che Hammar avrebbe potuto ottenere dall'opzione è quindi particolarmente incerto, se non addirittura inesistente, e in ogni caso può essere stato compensato dal canone versato o dal prezzo di vendita. Pertanto, non si può affermare con certezza che Hammar abbia ottenuto un vantaggio dall'opzione distinto dal vantaggio ottenuto con il contratto d'affitto e la successiva vendita dell'impianto.

5. RECUPERO

- (67) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽²⁰⁾ stabilisce quanto segue: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (68) Visto che la misura in questione costituisce un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ristabilire la situazione che esisteva sul mercato prima della concessione dell'aiuto di Stato. Il recupero sarà pertanto effettuato dal momento in cui il beneficiario ha potuto usufruire del vantaggio, quindi da quando l'aiuto è stato messo a sua disposizione, e deve comprendere gli interessi applicabili fino all'effettivo recupero.
- (69) L'elemento incompatibile del regime di aiuto ammonta a 14,5 milioni di SEK, corrispondenti alla differenza fra il prezzo di mercato dell'impianto (21 milioni di SEK) e il prezzo pagato da Hammar (8 milioni di SEK), pari a 13

⁽¹⁹⁾ Ai sensi del codice immobiliare svedese (*Jordabalken*), per essere vincolante, il trasferimento di un terreno deve essere concluso in forma scritta e contenere una dichiarazione formale di trasferimento della proprietà. Nel caso in esame, il contratto di «opzione» conteneva soltanto un «diritto di acquisto».

⁽²⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

milioni di SEK, alla quale si aggiunge l'importo che deve essere recuperato sulla base del contratto di locazione (1,5 milioni di SEK).

- (70) All'importo da recuperare vanno aggiunti i relativi interessi. Gli interessi sull'elemento incompatibile dell'aiuto di 13 milioni di SEK vanno calcolati a partire dalla data in cui Hammar ha esercitato l'opzione acquistando l'impianto da FABV (11 agosto 2008). Gli interessi sull'elemento incompatibile dell'aiuto di 1,5 milioni di SEK vanno calcolati a partire dalla data in cui il canone di locazione era dovuto (1° marzo 2008),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato pari a 14,5 milioni di SEK, concesso illegalmente dalla Svezia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a favore di Hammar Nordic Plugg AB sotto forma di vendita e locazione di una proprietà pubblica a Brålanda, nel Comune di Vänersborg, ad un prezzo inferiore al valore di mercato è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. La Svezia procede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 1 presso Hammar Nordic Plugg AB.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono stati messi a disposizione di Hammar Nordic Plugg AB fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽²¹⁾.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. La Svezia assicura l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Svezia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

- a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
- b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
- c) documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

2. La Svezia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 5

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2012

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

⁽²¹⁾ GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2012

relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2012

[notificata con il numero C(2012) 3262]

(I testi nelle lingue bulgara, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/294/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione il rispettivo programma di controllo delle attività di pesca per il 2012, in conformità all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell'Unione alle spese da sostenere per l'esecuzione dei progetti che fanno parte di tale programma.
- (2) Le domande concernenti le azioni elencate all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, possono beneficiare del finanziamento dell'Unione.
- (3) Le domande di finanziamento dell'Unione sono state valutate con riguardo alla conformità alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell'Unione entro i limiti fissati all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.
- (5) In conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2006, è stato chiesto agli Stati membri di presentare programmi inerenti al finanziamento nei settori prioritari definiti dalla Commissione nella lettera del 14 ottobre 2011, ossia: tracciabilità, convalida e controllo incrociato dei dati, misurazione della potenza del motore, dotazione di sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e di dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) sulla flotta artigianale.

- (6) Visti i limiti imposti dal bilancio, sono state pertanto respinte le richieste, contenute nei programmi, di finanziamento dell'Unione per azioni non prioritarie, quali l'installazione di sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo dei pescherecci, la formazione e le iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP, nonché l'acquisto o modernizzazione di navi e aerei pattuglia.
- (7) Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e tenuto conto dell'impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è opportuno che le spese relative ai summenzionati settori prioritari accolte per la presente decisione sul finanziamento beneficiano di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.
- (8) Nell'ambito dei settori prioritari definiti dalla Commissione è emerso che la partecipazione dell'Unione ai progetti sulla tracciabilità presentati dagli Stati membri presuppone l'attuazione di un approccio globale coordinato fra gli Stati membri. La valutazione di tali progetti sulla tracciabilità ai fini di una partecipazione dell'Unione è stata quindi rinviata a una decisione supplementare sul finanziamento che sarà elaborata nel 2012.
- (9) Ai fini dell'ammissibilità alla partecipazione, è necessario che i dispositivi automatici di localizzazione siano conformi ai requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽³⁾.
- (10) Ai fini dell'ammissibilità alla partecipazione è necessario che i dispositivi di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.⁽³⁾ GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2012, una partecipazione finanziaria dell'Unione europea alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2012 per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2016. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato I, per l'allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza del motore, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all'allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato II, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 2 500 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato III, per lo sviluppo, l'acquisto e l'installazione, compresa l'assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato IV, per l'acquisto e l'installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3 000 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

4. Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 4 500 EUR per peschereccio.

Articolo 7

Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all'allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 8

Destinatari

1. Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

2. La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell'Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(in EUR)

Stato membro	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Belgio	610 000	410 000	345 000
Bulgaria	25 565	25 565	23 009
Danimarca	3 462 722	2 656 563	2 350 599
Germania	5 971 900	181 000	162 900
Irlanda	52 370 000	270 000	163 000
Grecia	12 110 000	6 040 000	5 400 000
Spagna	207 080	84 200	75 780
Francia	3 550 955	2 152 500	1 937 250
Italia	5 877 000	4 412 000	3 846 000
Cipro	65 000	65 000	38 500
Lettonia	17 856	17 856	13 400
Lituania	284 939	284 939	256 445
Malta	117 000	104 500	94 050
Paesi Bassi	1 709 400	1 580 000	1 422 000
Polonia	2 674 000	0	0
Portogallo	3 379 192	539 979	485 981
Romania	615 000	430 000	367 000
Slovenia	204 800	185 800	145 700
Finlandia	2 500 000	1 987 500	1 584 750
Svezia	11 463 574	242 177	195 782
Regno Unito	10 017 803	4 424 309	3 705 547
Totale	117 233 786	26 093 889	22 612 693

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2012

Per la Commissione
 Maria DAMANAKI
 Membro della Commissione

ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Belgio			
BE/12/02	100 000	100 000	90 000
BE/12/03	200 000	0	0
BE/12/04	30 000	30 000	27 000
BE/12/06	100 000	100 000	90 000
Totale parziale	430 000	230 000	207 000
Bulgaria			
BG/12/01	25 565	25 565	23 009
Totale parziale	25 565	25 565	23 009
Danimarca			
DK/12/01	335 900	335 900	302 310
DK/12/03	335 900	335 900	302 310
DK/12/04	470 259	470 259	423 233
DK/12/05	214 976	214 976	193 478
DK/12/06	268 720	268 720	241 848
DK/12/07	268 720	0	0
DK/12/08	167 950	0	0
DK/12/09	100 770	0	0
DK/12/10	8 062	8 062	7 255
DK/12/11	15 048	15 048	13 543
DK/12/12	134 360	0	0
DK/12/13	100 770	100 770	50 385
DK/12/14	201 540	201 540	181 386
DK/12/15	100 770	100 770	90 693
DK/12/17	134 360	134 360	120 924
DK/12/18	134 360	134 360	120 924
Totale parziale	2 992 462	2 320 663	2 048 289
Germania			
DE/12/11	310 300	310 300	0
DE/12/12	100 000	100 000	0
DE/12/13	300 000	300 000	0
DE/12/14	50 000	50 000	0
DE/12/15	290 600	290 600	0
DE/12/16	590 000	590 000	0
DE/12/17	925 000	925 000	0
DE/12/18	400 000	400 000	0
DE/12/21	1 875 000	1 875 000	0
Totale parziale	4 840 900	4 840 900	0
Irlanda			
IE/12/01	70 000	70 000	63 000
IE/12/03	200 000	200 000	100 000

(in EUR)			
Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
IE/12/04	1 200 000	1 200 000	0
Totale parziale	1 470 000	1 470 000	163 000
Grecia			
EL/12/03	90 000	90 000	45 000
EL/12/05	2 400 000	0	0
Totale parziale	2 490 000	90 000	45 000
Spagna			
ES/12/01	207 080	84 200	75 780
Totale parziale	207 080	84 200	75 780
Francia			
FR/12/02	725 000	570 000	513 000
FR/12/03	293 855	185 000	166 500
FR/12/05	150 000	150 000	135 000
FR/12/06	42 000	0	0
Totale parziale	1 210 855	905 000	814 500
Italia			
IT/12/01	700 000	700 000	630 000
IT/12/02	500 000	500 000	450 000
IT/12/03	900 000	900 000	810 000
IT/12/04	700 000	0	0
IT/12/05	900 000	900 000	810 000
IT/12/07	500 000	0	0
IT/12/08	100 000	100 000	90 000
IT/12/09	312 000	312 000	156 000
IT/12/10	135 000	0	0
IT/12/11	130 000	0	0
Totale parziale	4 877 000	3 412 000	2 946 000
Cipro			
CY/12/01	15 000	15 000	13 500
CY/12/02	50 000	50 000	25 000
Totale parziale	65 000	65 000	38 500
Lettonia			
LV/12/01	6 676	6 676	3 338
LV/12/02	11 180	11 180	10 062
Totale parziale	17 856	17 856	13 400
Lituania			
LT/12/01	237 488	237 488	213 740
LT/12/02	37 651	37 651	33 885
LT/12/03	9 800	9 800	8 820
Totale parziale	284 939	284 939	256 445
Malta			
MT/12/01	92 000	92 000	82 800
Totale parziale	92 000	92 000	82 800

(in EUR)			
Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Paesi Bassi			
NL/12/01	245 000	245 000	220 500
NL/12/02	395 000	395 000	355 500
NL/12/04	240 000	240 000	216 000
NL/12/05	85 000	0	0
Totale parziale	965 000	880 000	792 000
Polonia			
PL/12/01	2 674 000	0	0
Totale parziale	2 674 000	0	0
Portogallo			
PT/12/01	90 900	90 900	81 810
PT/12/03	314 579	314 579	283 121
PT/12/06	60 000	60 000	54 000
Totale parziale	465 479	465 479	418 931
Romania			
RO/12/02	30 000	30 000	27 000
RO/12/03	50 000	50 000	25 000
RO/12/04	350 000	350 000	315 000
Totale parziale	430 000	430 000	367 000
Slovenia			
SI/12/01	20 000	20 000	18 000
SI/12/02	20 000	20 000	18 000
SI/12/04	40 000	40 000	36 000
SI/12/05	12 000	12 000	10 800
SI/12/06	3 000	0	0
SI/12/07	5 000	0	0
SI/12/08	1 800	1 800	900
SI/12/09	3 000	3 000	1 500
SI/12/11	49 000	49 000	24 500
SI/12/12	40 000	40 000	36 000
Totale parziale	193 800	185 800	145 700
Finlandia			
FI/12/01	400 000	400 000	360 000
FI/12/03	10 000	10 000	5 000
FI/12/05	500 000	500 000	250 000
FI/12/06	500 000	0	0
FI/12/07	400 000	400 000	360 000
FI/12/08	400 000	400 000	360 000
Totale parziale	2 210 000	1 710 000	1 335 000
Svezia			
SE/12/01	11 177 397	11 177 397	0
SE/12/02	55 443	55 443	27 722
SE/12/03	110 887	110 887	99 798

(in EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
SE/12/04	20 403	20 403	18 363
Totale parziale	11 364 130	11 364 130	145 883
Regno Unito			
UK/12/01	1 478 365	1 478 365	1 330 528
UK/12/41	14 215	0	0
UK/12/42	10 235	10 235	9 211
UK/12/43	8 506	8 506	4 253
UK/12/44	284 301	284 301	142 151
UK/12/46	454 881	454 881	409 393
UK/12/47	56 860	56 860	28 430
UK/12/50	9 098	0	0
UK/12/38	2 019	0	0
UK/12/39	1 700	0	0
UK/12/40	796	0	0
Totale parziale	2 320 976	2 293 148	1 923 966
Totale	39 627 042	13 948 384	11 842 203

ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Germania			
DE/12/03	16 000	0	0
DE/12/06	4 000	0	0
DE/12/08	25 000	25 000	22 500
DE/12/09	493 500	0	0
Totale parziale	538 500	25 000	22 500
Grecia			
EL/12/08	3 250 000	3 250 000	2 925 000
Totale parziale	3 250 000	3 250 000	2 925 000
Francia			
FR/12/07	1 085 000	1 000 000	900 000
Totale parziale	1 085 000	1 000 000	900 000
Italia			
IT/12/06	1 000 000	1 000 000	900 000
Totale parziale	1 000 000	1 000 000	900 000
Malta			
MT/12/03	25 000	12 500	11 250
Totale parziale	25 000	12 500	11 250
Portogallo			
PT/12/07	2 057 000	0	0
Totale parziale	2 057 000	0	0
Romania			
RO/12/01	75 000	0	0
RO/12/05	110 000	0	0
Totale parziale	185 000	0	0
Slovenia			
SI/12/03	5 000	0	0
Totale parziale	5 000	0	0
Finlandia			
FI/12/04	15 000	12 500	11 250
Totale parziale	15 000	12 500	11 250
Regno Unito			
UK/12/02	653 892	575 000	517 500
UK/12/03	557 230	490 000	441 000
UK/12/32	45 488	40 000	36 000
UK/12/33	309 888	272 500	245 250
UK/12/45	468 528	412 500	371 250
Totale parziale	2 035 026	1 790 000	1 611 000
Totale	10 195 526	7 090 000	6 381 000

ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Belgio			
BE/12/01	120 000	120 000	108 000
Totale parziale	120 000	120 000	108 000
Danimarca			
DK/12/02	335 900	335 900	302 310
Totale parziale	335 900	335 900	302 310
Germania			
DE/12/19	81 000	81 000	72 900
DE/12/20	75 000	75 000	67 500
Totale parziale	156 000	156 000	140 400
Francia			
FR/12/04	255 100	247 500	222 750
Totale parziale	255 100	247 500	222 750
Paesi Bassi			
NL/12/03	700 000	700 000	630 000
Totale parziale	700 000	700 000	630 000
Portogallo			
PT/12/05	74 500	74 500	67 050
Totale parziale	74 500	74 500	67 050
Finlandia			
FI/12/02	250 000	250 000	225 000
Totale parziale	250 000	250 000	225 000
Svezia			
SE/12/05	55 443	55 443	49 899
Totale parziale	55 443	55 443	49 899
Totale	1 946 943	1 939 343	1 745 409

ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Grecia			
EL/12/09	2 700 000	2 700 000	2 430 000
Totale parziale	2 700 000	2 700 000	2 430 000
Finlandia			
FI/12/09	25 000	15 000	13 500
Totale parziale	25 000	15 000	13 500
Totale	2 725 000	2 715 000	2 443 500

ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(in EUR)

Stato membro e codice progetto	Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Belgio			
BE/12/05	60 000	60 000	30 000
Totale parziale	60 000	60 000	30 000
Danimarca			
DK/12/16	134 360	0	0
Totale parziale	134 360	0	0
Regno Unito			
UK/12/49	341 161	341 161	170 581
Totale parziale	341 161	341 161	170 581
Totale	535 521	401 161	200 581

ALLEGATO VI

**IMPORTI DELLE RICHIESTE RESPINTE RELATIVE A FORMAZIONE, INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
ALLE NORME DELLA PCP E ACQUISTO O MODERNIZZAZIONE DI NAVI E AEREI PATTUGLIA**

(in EUR)

Natura della spesa	Spese previste dai programmi nazionali di controllo della pesca	Spesa per progetti selezionati nell'ambito della presente decisione	Partecipazione massima UE
Programmi di formazione e di scambio			
Totale parziale	825 931	0	0
Iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP			
Totale parziale	849 713	0	0
Navi e aerei pattuglia			
Totale parziale	60 528 109	0	0
Totale	62 203 753	0	0

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

